



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Regole Appartenenti Alle Monache, Cauate da i Concilij Prouinciali di Milano, fatte volgari, e ridotte in vn corpo, sotto i titoli del primo, Di commissione dell'Illustriss. e Reuerendiss. Monsign. ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Nella medesima congregazione si tratterà parimente, ogni volta che alcuna Donna ricercherà di entrare in questa compagnia, sopra questa sua richiesta: Auertendo, che si possono accettare in questa compagnia Donne di ogni stato, e Maritate, e Vedue, e Vergini: E che, chi di quelle si trouerà esser sotto la podestà d'altrui, habbia prima la licenza da quelli, sotto la cui podestà si trouerà essere: E che niuna s'accetti, se prima non s'habbia l'informazione della vita sua da due delle sorelle elette per questo ufficio dalla Priora.

Prima che si incominci la congregazione, e dopò finita che ella sarà, dicansi quelle orationi, che per tale occasione sono notate nell'ufficio Ambrosiano della Madonna.

Et acciò che siano diligentemente custodite & effettuate le sodette regole & auertimenti, douerà ciascuna delle sorelle hauerne vna copia, la quale ò legga essa, ò facciasi leggere vna volta il mese almeno.

La Priora pariméte faccia, che si leggano in commune nel tempo della congregazione tre volte l'anno; cioè l'vltimo Venerdì dell'anno, il primo dopò la Pasqua, e l'altro secondo il parere del Preuosto, Padre della congregazione.

E qui vogliamo, che ciascuna che entrerà in questa compagnia, sia auisata, che all'osseruanza delle sudette regole niuna delle forelle s'intende esser obligata sotto colpa di peccato mortale ò veniale, più di quello che obliga la professione christiana.

R E G O L E
A P P A R T E N E N T I
A L L E M O N A C H E,

Cauate da i Concilij Prouinciali di Milano, fatte volgari, e ridotte in vn corpo, sotto i titoli del primo,

Di commissione dell' Illustriss. e Reuerendiss. Monsign. il Cardinale di S. Prassede, Arcivescouo.

Proemio del Concilio Primo.



Accio che ne' Monasterij delle dōne regolari, le quali si sono dedicate a Dio nella religione, e si cōserui intiera l'antica disciplina, e se forse in qualche loco ella è stata deprauiata, vi sia restituita; & esse formando la loro vita conforme a quella, possano più espeditamente

trouar riposo nella contemplatione delle cose diuine; Noi comandiamo per la facultà a noi concessa da Pio Quarto Sommo Pontefice, che queste regole di pia e rettamente viuere, le quali sono state ordinate, parte ne' decreti del Concilio Tridentino, parte da noi in questo nostro Prouinciale ad vtilità della nostra Prouincia, secondo che ricerca la qualità di questi tempi, sieno da tutte le Monache che si ritrouano in

CCC que-

questa Prouincia, etiandio da quelle che sono sottoposte alla cura de Regolari, ò per qualunque altro rispetto non sono soggette alla giurisdittione de' Vescouo, in ogni parte offeruate.

Del numero delle Monache.

Conc. 1.

SECONDO che è stato comandato nel Concilio Tridentino, il Superiore costituisca a ciascun Monasterio quel numero di Monache, il quale per le proprie facultà, che si ritroua hauere, e per le consuete limosine, possa essere commodamente sostentato: & vñ diligenza di farlo fra vn anno.

Ne sia lecito accrescere per modo alcuno tal numero, se medesimamente non si accresca al Monastero tanta entrata, che sia baitante a sostentarlo.

Conc. 2.

Sia poi diligentissimo il Vescouo, in far che tutto ciò s'offerui.

Conc. 3.

Con quella maggiore diligenza che potrà, ess' qu'ca il Vescouo quanto è stato ordinato da Pio Quinto Sommo Pontefice, e dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. circa il stabilire il determinato numero delle Monache in ciascuno Monasterio: e questo in tutto lo faccia obseruare, secondo l'autorità che gli dà la detta costitutione, non solo ne' Monasterij di sua propria cura, ma anche nelli sottoposti a Regolari.

Conc. 3.

I Monasterij ne' quali non sono dodeci professe velate, e che non possono con le proprie entrate, ouero con le consuete limosine mantenere tal numero; procuri il Vescouo con ogni studio di trasferirli, e di vnirli con altri Monasterij del medesimo, ò di uerso ordine; chiamati per questo effetto i Superiori regolari, se il Monastero del qual si tratta, appartiene alla loro cura.

Ma se tale vnione non sarà giudicata espediente, lasci il Vescouo finire col tempo, & annichilarsi quel numero di Monache, tolta loro del tutto la facultà di poter accettare nouitie.

Et i Monasterij di queste Monache, e le entrate di essi Monasterij, sia d' adesso siano adphcate ad altri Monasterij, ò luoghi, a' quali per le leggi di quel

l'ordine parerà che debitamente appartengono.

Quei Monasterij, che per essere fuori di Città, ò terre, il Vescouo giudicherà espediente di trasferire in Città, ò Terre grosse, e sicure; non gli trasferisca però in Chiese secolari, doue si faccia cura d'anime.

Delle Superiori, & altre officiali de' Monasterij.

AMMONISCANO i Vescouo, etiam per editto, se così loro parerà, fra due mesi d'apoi che queste constitutioni saranno publicate, le Abbadesse, & altre qual si voglia Superiori, le quali pretendono che il loro officio di Superiorità sia perpetuo, sotto pena di priuatione, nella quale incorrano incontente; che intermine d'vn altro mese esibiscano ad essi, ò vero a loro Vicarij, & insieme alli suoi Superiori, se sono sottoposte al gouerno de' Regolari, le ragioni che dalla Sede Apostolica sono loro state concesse; acciò si possa vedere se sono rettamente espedite, e di esse, se sia bisogno, dar notizia al Sommo Pontefice: Ma se fra quel tempo preferito non le haueranno esibite, il Vescouo le dichiari priuate di tal dignità, & il loro Superiore vñ diligenza, che altre siano legittimamente elette in loro luogo.

Nissuna Monaca ambisca, ouero in modo alcuno direttamente ò indirettamente, per se, ouero col mezo d'altre, cerchi honori ouero vffici di qualonche sorte del suo Monastero, sotto pena di dire, & esca, e le sue taurisci in capitolo sua colpa della loro ambitione, baciando per tre Venerdì la terra dinanzi a piedi di ciascuna Monaca; e di più essa sia priuata di quel vfficio, se l'hauerà conseguito, e di tutti gli altri ad arbitrio del Superiore.

Ciascuna Monaca, deposta la propria volontà, & apparecchiata per fare l'vbidienza che le sarà imposta, e proponendosi dinanzi agli occhi solamente la gloria di Dio, e l'vtilità comune del Monastero, e leggerà a gli honori & vffici quelle, le quali rimosso da loro ogni

affetto

affetto humano, seguitando l'impulso dello Spirito Santo, giudicheranno esser piu attè ad amministrarli.

La Superiore, di qual si voglia nome che si chiami, nõ sia eletta di minor età di quaranta anni, e che habbia laudabilmente viuuto otto anni in vita honesta dopò l'espressa professione, secondo il Decreto del Concilio Tridentino; e se nel medesimo Monastero non se ne ritroua di tal qualità, se ne possa eleggere vna d'vn'altro Monastero dell'istesso ordine.

Ma se al Superiore, il qual è Presidente all'electione, anco questo pare incomodo da essequire; col consenso del Vescouo, ouero di altro Superiore, se ne elegga vna di quelle del medesimo Monasterio, le quali habbiano passato trenta anni, e che almeno cinque anni dopò la professione habbiano viuuto bene.

Nelle altre cose si seruino le costituzioni di ciascun'ordine, ouer Monasterio.

Questa Superiore, e la sua Vicaria, le Discrete anco, le quali con altro nome sono chiamate Madri di consiglio, oue il capitolo è solito elegerle, sieno elette a ballotte segrete alla presenza del superiore, ò del suo ministro, il quale sia fuori del Monasterio alle ferrate secondo il Decreto del Concilio Tridentino.

Ma non possano restare elette a questi uffici, se la Superiore nõ hauerà hauuto in fauore, ò p via di ballotte ò di accesso li due terzi di tutte le voci di capitolo.

E la Vicaria, e Discrete più della metà di esse voci.

Ne i Monasteri oue sono più forelle carnali, se vna di esse viene eletta Superiore, le altre forelle non possano far l'ufficio nè di Vicaria, nè di Discreta, nè di Portinara, nè di Scrittora, ouero Cellararia.

Gli uffici minori, come sono Portinara, Rotare, ò Torniere, Ascolatrici, Maestre di Nouitie, Sacriste, Maestre sopra i lauori, Scrittore, che tengono i conti dell'entrate e spese del Monasterio, & Infermiere, sieno dati da quello che è presidente all'electione, insieme col Confessore, e con la Superiore, e Vicaria, e Discrete, a chi per loro con-

scienza parerà conuenirsi; col qual decreto niente sia derogato a quei Monasteri, ne i quali le Monache fogliono esser elette a tali uffici dal Capitolo a ballotte.

Le elette durino nell'officio per due anni, ò al più per tre, oue fosse tal consuetudine.

Finito questo tempo vachino da tali officij almeno per altrettanto spazio di tempo, nè possano dalle Monache esser cofermate in essi, se non ci sarà qualche causa importante approbata a giudicio del Superiore; il quale anco innanzi il tempo perfinito all'officio possa priuarnele, se l'amministrano malamente.

Quelle che saranno state elette, si come ricerca la loro obediencia, piglino gli officij, e gli essequiscano con humiltà senza ricusarli.

Ma se non hauendo giusta causa, la quale sia approbata dal Superiore, farano altramente; sieno priuate di voce attua e passua ad arbitrio di esso Superiore.

La Superiore del Monasterio, come Madre commune di tutte le Monache, procuri con somma diligenza la salute dell'anima e del corpo loro; & efficacemete l'ammonisca, che attendano a conseruare il cuore puro, e la vita integra, e s'affatichino per acquirar la perfectione di tutte le virtù.

Percioche se le religiose nõ si sforzano quãto possono di peruenire a quel sommo grado di perfectione, non satisfano al debito, al quale sono obligate per la qualità della loro vocatione.

E tenga essa Superiore continua memoria, che hà da render conto al giustissimo Giudice di tutti i difetti, che le Monache per sua negligenza ouer colpa ha ueranno commesso.

Ma sopra ogni altra cosa procuri, che si conserui la pace e la concordia delle forelle; leuate via, quanto per lei far si possa, tutte le cause di disunione, e di discordia fra esse; acciò stiano collegate insieme col perfetto vincolo della charità, essendo tutte si come debbono essere, un sol corpo & vn solo spirito nel loro sposo Giesù Christo.

Attenda anco, che ciascuna faccia l'officio suo nel modo che conuiene, e che vna

non occupi l'officio dell'altra se non per causa di prestarle aiuto, e questo si faccia con commissione d'essa Superiore; e che tutte le cose si facciano con ordine; e principalmente, che nelle hore, e ne i luoghi che sono ordinati, si serui il silentio.

Ma se alcuna con la sua importunità, turbata la pace delle sorelle, ò con fatti, ò con parole, romperà la charità; questa sia grauissimamente punita da essa Superiore, & anco dal Superiore delle Monache, se sia bisogno, e sia abbassata la sua superbia.

A questa Superiore, ouero alla sua Vicaria (la quale in sua assenza tienè l'autorità & il luogo di essa) tutte le Monache prestino compita obediencia & offeruanza, si come ricerca il loro voto.

E quella che hauerà sprezzati i suoi comandamenti, nè hauerà voluto fare la penitenza che le sarà stata imposta, ouero le hauerà risposto superbamente, e con parole ingiuriose, non portando rispetto alla sua dignità; ouero l'hauerà impedita, che non riprenda, ouer castighi quelle, che haueranno commesso qualche delitto, difendendole contumacemente, ò scusandole; sia accusata dalle Discrete al Superiore, acciò sia grauemente punita della sua contumacia, & infolenza: le quali Discrete se non lo faranno, sieno costrette a fare vna disciplina, & a mangiare vna volta in terra.

Faccia anco la Superiore ogni settimana congregatione, ouer capitolo delle Monache, per correggerle de' difetti, che esse in publico, ouero nell'amministrazione de' suoi officij haueranno commesso; de' quali esse spontaneamente & humilmente alla presenza di tutte chiedano perdono; e per imporre loro la penitenza, e far le altre cose che si contengono nelle loro ordinationi; per tenerle in bassezza e dispregio di loro stesse; & accioche con ogni studio attendano all'acquisto di tutte le virtù.

Ma guardinsi le Monache, di non ricusar pertinacemente la penitenza loro imposta, ouero di non s'imputare l'vna all'altra con mal animo i delitti com-

messi nel tempo passato; sotto pena a chi commetterà questo, di baciare incontinente la terra dinanzi a i piedi di ciascheduna Monaca, e di fare vna disciplina.

Ne i negotij di qualche momento, le Superiori non facciano alcuna deliberatione, se non con saputa, e consenso della maggior parte delle Discrete, ouero Madri di consiglio.

Ma in quelli che sono dimaggior importanza, le Superiori conuochino tutto il capitolo delle Monache; e ciò che alla maggior parte di esse sarà piacciuto, sia hauuto da tutte per rato e fermo.

Ma in tutte le ballotationi secrete guardinsi le Monache di non darsi in mano l'vna all'altra le ballotte, sotto pena a quelle che l'haueranno fatto, di esser priuate di capitolo, e di voce attiuata e passua ad arbitrio del Superiore.

E non si ammettano a dare voce ò ballotta di qualunque cosa, se non quelle che dopò la professione haueranno dimorato tre anni nel Monasterio.

Le Discrete di bontà, e di prudenza sieno Superiori alle altre Monache.

Ne sieno manco di quattro, oue le Monache non sono più di quaranta; ma se passano quel numero, ne sieno fatte almeno sei.

All'officio di Ascoltrici sieno preposte Monache di età matura, e di segnata bontà.

Queste con diligenza, e fedeltà facciano l'officio suo; e sieno di maniera assistenti all'altre che parlano, che odano, & auuertiscano diligentemente ciò che sarà detto ò fatto, e dentro e fuori; per cioche non patiranno, che ò si parli tanto secretamente, che esse non intendano; ò che si dica, ouer si faccia cosa indegna di serue di Dio; nel che se per loro colpa ò negligenza sarà stato commesso alcun fallo, esse ne sieno con grauissima pena ad arbitrio del Superiore punite.

Quella che sarà eletta Maestra delle Nouitie, ne habbia sola la cura in luogo apparato dalle altre Monache, e nessuna altra oltre a lei.

Questa ammaestri le Nouitie nel timore e culto di Dio, e nell'offeruanza della

Reli.

Religione; e si sforzi e con l'esempio della vita, la quale non si possa riprendere in alcuna parte, e con le assidue ammonizioni, talmente instruirle nella forma della vita spirituale e santa; che facendo esse con l'aiuto di Dio progresso in quella, possano diuentare perfette sue serue.

Ma quella che temerariamente hauerà presonto di ammaestrare alcuna delle Nouitie, sia priuata di voce artiuu e passiuu, per quanto tempo piacerà al Superiore.

Quando si mutano gli vffici, si elegga vna ò due Monache mature e prudenti per Maestre de' lauori.

Queste riceuano dalla Ruota le cose che si hanno a lauorare, e le distribuiscano a quelle che sono atte a fare tale opra: forniti che sieno i lauori, li restituiscono a quelli di cui sono dalla medesima ruota, riceuutane la mercede, & essendou sempre presente la Rotara: nè altra Monaca ardisca restituire i lauori.

Nissuna anco oltre questa, ricena cosa alcuna, nè anco da suoi parenti da lauorare, sotto pena a chi hauerà contrafatto, di far per ciascuna volta vna disciplina, nel luogo oue le Monache stanno a lauorare.

Essa potrà però torrsi per compagna tal volta che sia bisogno, alcuna che sia più esperta delle altre in alcun lauoro.

Se alcuna non impedita da infermità, ò da altra giusta causa, per pigrizia e dappocaggine, ouero per certa sua pertinacia, non volesse esercitarsi nel lauorare, sia priuata di piattaza per tutto quel tempo che non lauorerà.

Similmente nel luogo del lauorerio si faccia ogni giorno vna lettione, dopò la quale le Monache conferiscano insieme le cose che haueranno vditte, e si essortino l'vna l'altra ad acquistar le virtù, cacciati i vitij.

La Maestra de lauori procuri che le Monache lauorando non interpongano ragionamenti, ouer canti profani, ò alieni dalla conditione e professione di Monache, nè che si dicano parole otiose.

Facciafi quanto prima, oue non sia ancor fatto, vn luogo commune, oue le Monache possano lauorare tutte di compa-

gnia, e fuori di quello non ardisca Monacha alcuna, eccetto le Portinare, lauorare di agucchia, ò d'altro.

La Maestra de lauori, ò opere, hauerà vn libro, nel quale così diligentemente scriua quel che si caua di vtile dalle fatiche delle Monache, che apparisca chiaro, se vi manchi cosa alcuna.

Pogasi ogni studio possibile, in fare che nel Monasterio sia vna sola sorte di mestiero e di lauorerio.

Le Superiori, ancorche il lor vfficio sia perpetuo, le Scrittoresse, & altre, che in qualonque modo amministrano i beni del Monasterio, ne tengano fedele e diligente conto.

Et ogni tre mesi riferiscano sommarizamente in capitolo i conti del riceuto e delle spese, accioche tutte possano intendere come possono le cose del Monasterio.

Ma ogn'anno distintamente rendano conto di tutte le cose che haueranno amministrato, al Superiore, ò al suo Vicario, & alli Deputati protettori del Monasterio, se ce ne faranno.

E quelle che si haueranno vsurpato, ò haueranno malamente dissipato i beni del Monasterio, sieno seuerissimamente punite ad arbitrio del Superiore.

Et accioche non vi rimanga alcuna occasione d'inganno, in ciascuno Monasterio si costituisca vna cassa per riponerui i danari communi, laquale stia chiusa cò due chiavi diuerse, vna delle quali sia serbata dalla Superiore del Monasterio, e l'altra dalla Discreta maggiore. Nè si possa aprir la cassa, nè in essa mettere nè leuarne danari, se, e la Superiore, e la Discreta maggiore, e la Scrittoressa che ne tiene conto, non vi saranno presenti.

Similmente cò due chiavi diuerse si serino gli vsci del granaro, e del luogo oue si còserua la farina: le quali dalle Monache soprastati a quell'officio siano custodite, vna da ciascuna.

E queste siano sempre presenti, quando vi si porta dentro, ò si toglie fuora formento, ò farina.

Il Vescouo stabilirà quanto formento, vino, e companatico l'anno sia bastante per il viuere d'ogni Monasterio secondo

Ccc 3 il suo

il suo parere: nella qual assegnata dispensa se la Madre commetterà negligenza, suspendasi dall'ufficio.

Conc. 7.

La Superiore, e le Monache non possono alienare, permutare, locare i beni del Monastero, ouero fare contratto di forte alcuna, se non con saputa, consenso, e presenza del loro Superiore, ouero del suo Vicario, seruate medesimamente l'altre cose, le quali de iure debbono essere seruate; altramente il contratto sia irritato, e nullo.

Parimente non possano fare fabbriche, se non col consenso del Superiore, e de' gentil'huomini deputati alla cura del Monastero, i quali vseranno diligenza, che ciò si faccia con quanto minor spesa, e maggior commodità e decentia far si possa.

Perche le Monache non s'impaccino ne i negotij secolari, e perche si prouegga a molti danni, e fraudi, faccia opera diligente il Vescouo, che le loro possessioni s'affittino all'incanto; se per degni rispetti non giudicherà tal volta meglio il fare altramente.

Non si faccia debito nel Monastero, che passi la somma di cinquanta feudi, senza il consenso de' Curatori del Monastero; i quali nelle cose di importanza praderanno il parere del Vescouo.

Pongasi fra sei mesi da coloro a quali spetta tal carico, nell'Archiuio Episcopale vno inuentario fatto in buona forma, di tutti i beni, e ragioni de' Monasteri, ancor che siano soggetti a Regulari; accioche in verun modo non si faccia fraude allo stabilimento del Vescouo fatto circa il numero delle Monache: onde se occorrerà poi fare alienatione alcuna di tai beni, e ragioni, il Vescouo ne sia auisato.

Le infermiere si rendano pie e misericordiose verso le inferme, con quanta maggior pazienza e diligenza possono; e sieno tali verso di esse, quali vorrebbono che fossero le altre verso se stesse, se fossero inferme.

Alle inferme sia prouisto di cibo, e medicamenti opportuni dalla Superiore, e dalle Infermiere elette, seconda la facoltà del Monastero.

La Superiore per charità le visiti ogni

giorno, accioche porga loro consolatione, e meglio da esse conosca, e procuri le cose, che sieno loro necessarie.

Ma se alcuna muore, il Confessore con vn Compagno approvato dal Superiore entri nella clausura del Monastero, quando sia hora di sepelire il suo corpo, e con pietà e prestezza faccia l'ufficio che si ricerca in quel tempo.

Que in fino a qui non è luogo commune Conc. 4. per gl'infermi, cioè Infermeria, si faccia quanto prima; fuori della quale non sia lecito a Monaca alcuna inferma di starci; e ricuperata poi la sanità, non vi si fermi per viuere forse delicatamente.

Delle giouani che si hanno da ammettere alla Religione.

Come prima le giouani sono proposte per diuentare religiose, la Superiore delle Monache auuertisca i loro Padri, ouer quelli che ne hanno cura, del l'escommunicazione proposta dal sacro Concilio Tridentino, a quelle persone che sforzano le loro figliuole, o altre estranee, a pigliare contra la loro volontà l'habito Monacale, ouero a fare la professione.

Il medesimo si faccia dal loro Superiore, quando sarà ricercato il suo consenso.

In quei monasterij, ne i quali le Monache sono in minor numero di cinquanta, solamente due sorelle carnali, ouero tre d'vna istessa casata e famiglia vi possono essere accettate.

Ma oue sono più di cinquanta, iui sia lecito accettare solamente tre sorelle, ouer quattro della medesima famiglia, se così al capitolo delle Monache parerà di fare.

La Superiore, e le Monache non ardiscono prometter niente intorno all'accettare giouane alcuna, ne meno far di ciò capitolo, innanzi che essa esaminata segretamente in luogo libero dal Vescouo, ouero da quello a cui egli hauerà delegato tal impresa, & approbata, habbia ottenuta la licenza in scritto di poter farsi religiosa in quel Monastero, col consenso anco del Superiore d'esso Monastero.

Ma

Ma da tutti quelli si faccia prima diligente inquisitione delli costumi, vita, età; la quale sia maggior di dodeci anni; e della libera e pia volontà della fanciulla.

La quale almeno vn'anno innanzi che sia esaminata, e proposta al capitolo delle Monache per essere ammessa, habbia fatto intendere, & al Vescouo, & alle Monache, & al loro Superiore, il proponimento che ha di farsi religiosa in quel Monastero; acciò che fra questo tempo si possa maturamente far tal inquisitione: nel qual tempo essa anco si confessi vna volta al mese al Confessore di quel Monastero, ouero a quello, a cui il Vescouo hauerà commesso tale officio di vdir le confessioni di queste fanciulle: e riceua la sacrosanta Eucharistia; e spese volte ne i parlatorij parli con le Monache, acciò che possa esser da quelle, e più accuratamente esaminata, e meglio auisata di tutte le cose, le quali le biognerà, e fare, e patire dentro la clausula del Monastero per causa della religione; acciò che mai in tempo alcuno non possa lamentarsi & escusarsi di non le hauer sapute.

Per ammettere la giouane alla religione, e dipoi anco la Nouitia alla professione, si ballotti dalle Monache con le ballotte segrete; acciò che ciascuna liberamente senza esser impedita da alcun rispetto, possa sodisfare alla sua coscienza.

Coc. 1. & 4. E ciò si serui anco ne' Monasteri sottoposti a regolari; hauendo questo decreto luogo anco ne i detti Monasteri per autorità del Somo Pontefice Pio Quinto.

Conc. 1. Ma nè tal fanciulla sia riceuuta alla religione, nè la Nouitia a far la professione, se non hauerà hauuto in fauore i due terzi di tutte le ballotte del Capitolo. L'ammissione della fanciulla a la religione fatta altramete di quello che qui è ordinato, sia irrita e nulla.

E la Superiore, per colpa, ò negligenza della quale ciò sarà stato fatto, senz'altro s'intenda essere rimossa dall'amministrazione dell'ufficio, & anche per sei mesi priuata del velo.

Et auuertisca la Superiore incontenente il suo Superiore del successo della bal-

lottatione; acciò che il nome di quella che sarà stata accettata, da esso si descriua in vn libro destinato a tal vso.

Non si vesta alcuna figliuola dell'habito Regolare, se prima non sarà Chresemata; se pure ci sarà ordine di potere riceuere presto tal Sacramento. Conc. 2.

Quando qualche fanciulla ballottata dal Capitolo è stata accettata, incontinente deponga tutte le vesti deliciose, e vani ornamenti, e si vesta di color negro, ò altro che sia fosco, & oscuro, ouero anco di bianco; ma non però di seta: e con tal modestia, & humiltà, che tutti conoscano, ch'ella hà rinunciato il mondo, per dedicarsi al seruitio di Dio nella religione: i quali vestimenti vfi sempre sin che entri nel Monastero, e fra tanto si astenga da' balli, e vani spettacoli.

Quella che sarà stata accettata nel modo che habbiamo detto, non possa essere vestita dell'habito monacale nel Monastero, se non sei mesi dopò l'accettazione.

E ciò si faccia con licenza del Vescouo, & del Superiore delle Monache; i quali habbiano libertà di prolongare, ò di abbreviare questo tempo di sei mesi, secondo che ad essi parerà expediente.

E per fuggire ogni tumulto, essa sia accompagnata la mattina al Monastero dalle più prossime parenti, senza alcuna pompa, & inuito d'altre persone, e sola sia introdotta nella Chiesa interiore del Monastero; oue vdira la Messa, e riceuuta la Santissima Eucharistia, e fatte l'altre solenni cerimonie, sia vestita dal Superiore, ouer Confessore del Monastero, alla presenza dell'altre Monache; il quale accompagni quell'attione tanto graue e sacra, con qualche pio sermone; il che anco s'osserui, quando si fa la professione.

Il Superiore, ouero il Confessore, auuertisca di non ponere nome di donne pagane alla fanciulla nouitia, ma di quelle Sate, che sono celebrate dalla Chiesa. Questa fanciulla, da poi che hauerà preso l'habito monacale, nõ possa più vscire della clausura del Monastero, eccetto se forse innanzi la professione non si petisse d'esserui entrata.

Ma se vna volta ne farà uscita, non le sia per l'auenire concessa più facoltà di ritornarui.

Non si dia cosa alcuna al Monastero, secondo il Decreto del Concilio Tridentino, per causa della Nouitia, innanzi ch'ella habbia fatta la professione, eccetto quello che è necessario per il suo viuere e vestire, per quel tēpo ch'ella starà nel nouitiato; il che vogliamo che gli sia dato tutto intieramente auanti tratto, innanzi che la fanciulla entri nel Monastero.

Conc. 2.

Accioche non si commetta qualche fraude contra quello che nel cap. 16. del la riforma de' Regolari il Concilio di Trento ha ordinato; il Vescouo prohibirà sotto pena della scomunica, così a quelli che riceuono, come a quelli che dano; che nissuna Monaca pigli danari in prestito, deposito, o sotto qual si voglia altro pretesto, da Padre, o Madre, parenti, o curatori di quelle figliuole, le quali si vogliono far Monache, nè da altre persone, alle quali i soprannomi ti per questo facciano scurtà; se non do pò che harà fatta la professione.

Se qualche figliuola addimanderà di andare nè monasteri per elegerfi vn luogo oue voglia farsi monaca, prima che se le dia adito, cerchi studiiosamente di sapere, se ciò tenta per volerfi fare da buon senno, o pure per curiosità: nè però si permetta andare vagado, per più Monasteri.

Delle Nouitie che si hanno da ammettere alla professione.

Conc. 1.

Perche secondo il Decreto del Concilio Tridentino, la professione fatta innanzi i sedeci anni finiti, & innanzi l'anno della probatione, dappoi che si ha preso l'habito monacale, è di nissun valore, e non partorisce alcuna obligatione; procurino i Vescoui, che alcuna Nouitia non sia innanzi quella età e tēpo ammessa alla professione.

E la Superiore del Monastero trenta giorni auanti faccia intendere al Vescouo, a che tempo la Nouitia è per fare la professione; accioche d'esso, o se egli fusse assente, ouero impedito, vn'altro a

cui egli hauerà commesso tal negotio, conosca la volontà della Nouitia, e vegga se ella ha quelle conditioni, che la regola di quel Monastero & ordine ricerca; e similmente, se il Monastero è idoneo; finalmente le dimostri di quanta importanza sia la professione, e quante cose quei tre voti religiosi ricerchino; accioche ella innanzi che sia ammessa alla professione, intēda la forza di quel legame, col quale si vuol legare.

Se la Superiore lascierà di farlo, sia rimossa dal suo ufficio, secondo il Decreto del medesimo Concilio Tridentino, per quanto tempo parerà al Vescouo.

Volendo il Vescouo conforme all'autorità datagli dal Concilio Tridentino, inuestigare e conoscere la volontà della Nouitia auanti faccia la professione; lo possa fare alle Crati del Monastero; nè per questo effetto la Nouitia esca fuora della clausura, se non ci fosse qual che causa, o probabile suspicione a giudicio del Vescouo; stando la quale, esso giudicasse più ispediente interrogare la Nouitia in altro luogo; nel qual caso ordini, che la Nouitia sia menata nella Chiesa esteriore del Monasterio, ouero in qualche altra vicina, secondo che a lui parerà più commodo, e decente: nella quale, presenti due Matrone mature di età e di honesta vita, e congiunte con la Nouitia in quel più prossimo grado di cognatione che si potrà, elette dalla Nouitia, o dalle Monache, intenderà diligentement l'animo, e volontà di quella; stando però in luogo alquanto rimoto; di modo che le Matrone presenti gli veggano, ma non sentano le interrogazioni, nè le risposte loro.

Se alcuna Madre di Monache, o alcuno Superiore regolare permetterà, che alcuna vergine sia vestita dall'habito monacale, o ammessa alla professione, non hauendo prima il Vescouo conosciuta, & esaminata la volontà di lei, sia punito grauemente dal Vescouo.

Tutti il Vescouo le spese, le quali si vogliono fare nell'ingresso della Religione, e nel tempo della professione, per il vestire, & altre cose per uso e comodo delle figliuole, e Monasterio.

stabis

Stabilisca ancora quanti danari la Nouitia debba dare per li suoi alimenti; eccetto se ella non hauesse dato qualche redditi, ò beni stabili, i quali fossero di tale cauata ogni anno, che a giudicio suo siano sufficienti per tali alimenti.

Tutta la somma poi de danari tassata come di sopra si deponga presso persona fidata e da bene, che piaccia alle Monache, & al loro Superiore, quando la giouane piglia l'habito monacale; accioche all'hora senza alcuno impedimento le Monache se ne possano valere.

Ma dalla Nouitia non si faccia rinuncia alcuna de beni che le appartenganò, se non con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario; e questa si faccia frà i due mesi prossimi auanti la professione, si come è stato comandato dal Concilio Tridentino.

E perche le Monache professè velate sono obligate a dire ogni giorno l'vfficio della sua religione, niuna sia ammessa alla professione, la quale non sappia competentemente leggere, e dire l'vfficio: del che douerà fare esperienza, chi ha l'vfficio di esaminarle, il quale le farà leggere alla sua presenza.

Oue è mancata quella buona & antica vsanza di velare le Monache solennemente, se cono il rito vecchio, tornisi ad introdurre, mentre però non si faccia fuori del Monasterio.

E per mano della Scrittora, si conserui la memoria del giorno, e dell'anno, nel quale è stata fatta la professione, in vn libro appartato, con la sottoscrizione di mano di quella che ha fatta la professione, se saprà scriuere, e del Superiore che l'hauerà ammessa.

Nel giorno che la fanciulla fa la professione, ouero che si veste dell'habito monacale, non si facciano conuiti, nè si diano collationi nelle foresterie e case delle Monache, da' loro parenti, ò amici.

Standola varietà delle regole frà se in tutto diuèrse e dissimili, che s'vsano nel vestire le figliuole, e professare le Nouitie, accioche da tutti i Vescouoi della Prouincia in tali fontioni si offerui vno stesso rito; per autorità del presente Concilio Prouinciale sarà da noi dato in luce vno Rituale, la cui forma in

tutto s'haurà da offeruare nel dare l'habito a quelle, & accettare la professione di queste.

De gli officij diuini, orationi, e della letione delle Monache.

Appartenendo grandemete alle Monache, lodare assiduamente Dio Conc. 7.
Creatore, Conseruatore, e Redentore del Mondo, e rendere al medesimo gratie, e supplicarlo di far parte a tutti gli huomini della sua misericordia, affiu che si saluino; perciò le Monache tutte giorno e notte frequentino il Choro, e si trouino presenti a gli officij sacri, per celebrarli distintamente & attentamente, e con la voce, e con l'affetto pio dall'animo; eccettuando quelle solamente, l'escusatione delle quali, per hauer esse giusto impedimento, la Superiore hauerà accettata.

Ciascuna poi vi si ritroui al principio vestita dell'habito conueniente del suo ordine, e stando nel suo proprio luogo, e vi perseveri sin al fine, non se ne partendo prima, che la Superiore, ouero altra in suo luogo non hauerà fatto il segno di poterli partire; eccetto se la medesima per qualche necessità che lo ricerchi, non l'haurà permesso.

I suoni, e canti, i quali non siano honesti e spirituali; i ragionamenti anco, risi, e qualunque altra cosa indegna della casa di Dio, e della sua Diuina Maestà, con la quale parliamo nell'oratione, siano del tutto leuati via.

Qualunque farà qualche cosa còtra questo, sia punita seueramente, secondo la qualità della colpa, all'arbitrio della Superiore.

E perche l'oratione che si fa con la mente, tanto è più eccellente di quella che si esprime solamente con la voce, quanto l'anima è più eccellente del corpo; apporta a i più incredibile consolatione e frutto, e gli arricchisce ogni giorno più di nuoui doni, transformandoli in vn certo modo in Dio; per tanto le Monache, e velate, e conuerse, oltre le hore Canoniche, & altre orationi, le quali debbono dire per obligatione, congregandosi ogni giorno tutte insieme nel Choro,

Choro, se non hanno necessario impedimento, almeno per spatio d'vn hora facciano oratione mentale, cioè mezz' hora dopò il Matutino, e parimente altra mezz' hora dopò Nona, ouero dopò Cōpieta, contemplando con la mente eleuata a Dio, cose pie, e salutari.

E specialmente mediteranno intentalmente la vita, e la dottrina del nostro Signor Giesu Christo, & i suoi santi misterij, cioè la passione, la morte, la Resurrettione, l'Ascensione in Cielo, l'ultimo auuenimento al giudicio, la gloria de' Beati, & i supplici de' dannati, & altre simili cose, le quali appartengono alla gloria di Dio, & alla salute propria, e de' prossimi.

E perche dal santo Concilio Tridentino è proibito, che nel Choro, ouero dentro la clausura del Monasterio non si conserui il Santissimo Corpo di Christo, ma nella Chiesa publica; facciano i Superiori che in ogni luogo si vbidisca a tal Decreto.

Conc. 4.
Part. 3.

Non si terrà il Santissimo Sacramento in altra parte della Chiesa, che nell'Altare maggiore, auanti al quale arderà sempre vna lampada nella Chiesa di dentro, & vn'altra in quella di fuori, quando starà aperta.

Le sacre reliquie, si conseruino in vna picciola finestra fatta secondo la forma da noi prescritta nelle istruzioni Ecclesiastiche; la quale sarà posta nel muro della Chiesa di dentro, ma che non possa aprirsi, saluo che da quella parte, che riguarda la Chiesa di fuori; e questa finestrella si chiuderà con tre chiau diuerse fra di loro, l'vna delle quali terrà il Vescouo, l'altra il Confessore, la terza la Madre.

Non ardisca Monaca alcuna vestirsi di camiso, o d'altra veste ordinata per il sacrificio della Messa.

Part. 2.

Le Monache, si come è anco loro proibito da' Canon, non diano benedittione, nè incensatione, nè fra loro, nè in altra maniera.

Conc. 1.

Ne giorni di festa per schifare l'otio, dal quale nascono tutti i mali, consumino le Monache il tempo che auanza loro da gli officij diuini, e consuete orationi, in qualche sacra lettione, la quale le

conduca alla cognitione di Dio, e di se stesse, e mostri loro la via della perfectione, e dell'eterna vita: e ciò facciano, o separatamente, o in compagnia, essendo che tal lettione è vn'foaua è fruttifero trattamento dell'anime, che raffrena i vitij, & infiamma alle virtù; & all'incontro la lettione de' libri vani, corrompe le menti.

Ilche accioche non auuenga; il Superiore, o il Confessore vegga e riconosca tutti i libri del Monasterio, costringendo ciascuna Monaca in virtù d'vbidienza ad esibire i suoi.

Non tengano le Monache presso di se libro di veruna sorte, saluo quelli che il Vescouo o il loro Superiore haurà approbato in scritto.

Conc. 5.

Del viuere in commune, & del leuar via la proprietá.

F Acciasì ogn'opra che s'introduca compitamente ne' Monasteri quella esquisita vsanza della vita commune; e che le Monache abbraccino con ogni diligenza la perfetta forma e maniera della vita spirituale.

In tutti i Monasteri, quanto al mangiare, bere, dormire, vestire, & all'altre cose, tutte viuano in commune, come dal sacro Concilio Tridentino è stato ordinato; nè fra esse vi sia alcuna differenza, nè vna sia preposta all'altra, o posposta, si come ricerca il voto della pouertá; accio che il tuo è mio, & ogni priuato possesso di robba, sia, & in effetto, & in parole del tutto leuato via; e parimente ogni souerchio e vano vsò delle cose; nè sia chi posseda cosa alcuna, ouero che l'vsi come sua propria, ancorche le fosse stata concessa per sua necessitá.

Conc. 1.

Tutte adunque l'entrate del Monasterio, di qualunque sorte si siano; le limosine ancora, & i guadagni de' lauori; di più, i liuelli, legati, e beni mobili, e stabili, i quali saranno loro stati lasciati per testamento, e quelli che haueranno ottenuto per via di donatione, o per altra qual si voglia causa; da ciascuna Monaca siano posti a commune vtilità del Monasterio.

Ma

Ma la Superiore secondo la sua prudenza & humanità, prouegga principalmente di quelli stessi beni alla necessità di quella, a cui apparterrebbero, se il voto della povertà non impedisse.

Conc. 4. Non sia lecito a Monaca alcuna tenere presso di se danari, sotto qual si voglia pretesto, ancor che fossero pochissimi, nè manco di consenso della Madre; salvo se l'ufficio, ch'ella tiene non richiedesse così: e chi farà in contraeio, come proprietaria sia punita: alla qual pena soggiaccerà anco la Madre che lo hauea consentito in qual si voglia modo, ò sotto qual si voglia pretesto; & ogni altra Monaca, che sapendolo, frà due giorni non l'haurà denunciato alla Madre; ò più presto ch'ella può, al Superiore, se in ciò essa Madre fosse colpeuole.

Conc. 1. Et accioche da' Monasteri si leui via ogni occasione di proprietà; i Confessori, e Superiori si affaticheranno di persuadere alle Monache, per potere più perfettamente offeruare il voto della povertà, che procurino di tenere tutti i vestimenti di lino, di lana, ò di pelle, e qualonque altra forte di panni ò indumenti monacali in vn luogo comune, il quale facciai quanto prima doue non è fatto: e nel tempo che si mutano gli vscij, costituiscano due delle Monache per vestiare, le quali habbiano il carico di battergli, e di tenergli netti, & acconci, e gli distribuiscano alle forelle di settimana in settimana, secondo che il tempo e l'vso ricercherà.

Conc. 4. & 1. Nelle Camere priuate, ò in altro luogo, niuna tenga presso di se vestimenti, eccetto quelli che sono necessarij per l'vso quotidiano; nè si tenga parimente cosa alcuna, che di presente non sia di bisogno.

Conc. 1. I vestimenti delle inferme sospette di contagione, siano custoditi separatamente da gli altri, ouero sieno lasciati in lor mano.

I presenti che sono mandati a ciascuna in particolare, siano portati alla Superiore; nè alcuna gli possa accettare; nè vsare, senza saputa, e consentimento di essa Superiore; la quale deue vsare ogni diligenza per estirpare dal Monasterio il vizio della proprietà, come quello

che è cagione di molti mali.

Se in qualche Camera priuata sarà **Conc. 4.** camino, chiudasi in modo, che mai più non vi si possa fare fuoco.

Faccia la Superiore insieme con le **Conc. 1.** discrete, tre volte l'anno diligentemente la cerca delle celle, e de mobili di ciascuna Monaca; & auuertisca, che qualch vna non habbia cosa alcuna di proprio, ò più di quello, che le sia stato concesso per vso suo.

E se alcuna sarà trouata, ò conuinta di tenere alcuna cosa di proprio, quella secondo il Decreto del Concilio Tridentino; sia priuata per due anni di voce attiuu e passiuu; e sia anco punita secondo le constitutioni della sua regola & ordine; e maggiormente quella, che si hauesse furtiuamente vsurpato cosa alcuna del commune, ò di quello, che fusse stato assegnato per vso a qualcuna.

Oltre di ciò se appresso qualcuna saranno trouati specchi, cagnuoli, profumi, odori, e cose simili vane; il Superiore procurerà che incontanente siano portate fuori del Monastero; e che quella, presso la quale saranno state trouate, sia seueramente punita.

La Monaca, ò velata, ò conterfa che sia, non possa in modo alcuno dare limo fina, donare, far presenti, ò vendere cose da mangiare, vestimenti, ò beni di qualunque sorte, ancorche le fossero stati assegnati per vso suo; ouero lasciarli per via di legato dopo la sua morte. A quella che haurà fatto contra questo Decreto, sia per spatio d'vn mese tolto il velo, e sia costretta a fare tre volte la disciplina.

Habbia però libertà la Superiore di cedere la cenza, a chi giudicherà expediente, di potere donare a' parenti e benefattori qualche cosa di diuotione, ò altra cosa di poco momento.

Al suono del campanino tutte insieme si ritrouino alla beneditione della mensa, la quale faccia la Superiore, ò la Vicaria, ouero la più antica Discreta in loro assenza.

Poi sedendo per ordine a' suoi luoghi, non si partino prima, che a Dio siano rese le gratie: quella che non hauea obedito, sia per vn giorno priuata della
piat-

piattanza, e sia costretta sedere a mensa nell'ultimo luogo.

Ogni giorno la mattina e la sera, alla prima & alla seconda mensa si legga qualche libro spirituale, atto ad accendere il feruore della religione, itando iui tutte ad vdir con silentio e con attentione; accioche insieme col corpo sia anco la mente ricreata.

Tutte le Monache, se possibile sia, dormano in vn sol luogo, ben ferrato dalla Superiore, ouero dalla Vicaria; le cui chjauì sieno custodite dalla Superiore. B quell'antica, e lodeuole v'sanza del Dormitorio commune, si torni in pratica, doue commodamente si possa.

Ciascuna ad ogni modo dorma separatamente in vna lettiera, & anco sola in vna cella, se ci sarà tanta copia di celle, che le possano capir tutte.

E le Celle, di giorno e di notte stieno aperte, accioche la Superiore a ciascun hora vi possa andare a veder dentro.

E dato il segno di andare a dormire, e ferrato il Dormitorio; la Superiore, o la sua Vicaria, ouero qualch'vna delle Discrete, v'isiti tutte le Celle, per vedere se tutte dormono a' suoi luoghi.

Della clausura, e delle cose che in qualche maniera appartengono per conseruarla.

NIssuna diligenza certamente deue parer troppa alle Monache, per custodire quel tesoro, per causa del quale esse rinonciano a parenti, alla robba, & a tutte le cose e cure terrene, si sono rinchiusi dentro le clausure de Monasterij.

Accioche adunque il santo loro proponimento sia da quella parte fortificato, la quale grandissimamente è esposta alle insidie del Diauolo; procurino i Vescouì, che ogni Monastero habbia solo due porte, per le quali si passi dentro alla clausura; vna delle quali seruirà per le bestie, carri, & altri simili bisogni; e l'altra per gli altri v'si, e necessità del Monastero: Ma doue vna sola possa seruire per ogni cosa, non ce ne sarà più.

L'vna e l'altra di queste porte sarà di due asse, ben forti, e senza fissura alcuna

ancor che minima; e la foglia ò limitare di esse porte, di marmo, ò di altra pietra sòda, la quale strettamente si congiunga al legno.

Alla porta de carri verso la parte del Monastero, se ne aggiungerà vn'altra di asse forti, fatta a modo di cancelli, ò rastelli; la quale sia poco distante da quella di fuori; e la forma di essa sia tolta dalla instruttione della fabrica ecclesiastica.

All'altra porta poi accommodata alli altri v'si, alla quale si à posta la rota, ò il torno, affiteranno sempre due Monache portinare.

Ciascuna di queste tre porte sarà chiusa con due chiauì diuerse tra di loro di contratti; vna delle quali anco di giorno starà in mano della Madre, l'altra si serbarà appresso di quella Monaca, che prima di tutte l'altrè sia professa.

Non si aprino le porte, se non saranno presenti due portinare.

E quando per qualche necessaria causa occorre aprirle, non ardiscano le Monache d'accostaruisi per vedere cosa alcuna di fuori, ò per parlare con alcuno, ò maschio, ò femina che si sia.

Quella che hauerà hauuto a rdire di andarui, sia rinchiusa in Cella per quel tempo che parerà al Superiore; della qual pena sia punita anco la portinara, se hauerà permesso, ò non hauerà fatto intendere incontanente tal baldanza al Superiore.

A tutte le fenestre de luoghi oue si ha da parlare siano poste due ferrate, le quali siano almeno vn palmo distanti l'vna dall'altra.

E frà l'vno ferro di esse ferrate e l'altro, non sia in modo alcuno maggiore spatio, che d'vn'oncia.

E detti ferri siano di maniera forti, che non possano essere rotti, nè piegati facilmente.

Ad vna di queste ferrate, cioè a quella che è dalla parte di dentro verso le Monache, sia appoggiata vna lama di ferro, la quale non si possa rimouere, e questa sia forata con piccioli forami, solo per poter vdir più commodamente; presso la quale si accomodi vna tela negra assita ad vn telaro di legno fatto a guisa

a guisa di finestra, la quale si possa aprire quando sia bisogno di parlare.

In quella lama forata si possa fare vna finistrella quadrata, di grandezza solamente di noue oncie, la cui chiauue sia custodita dalla Superiore; nè sia lecito aprire tale finistrella, se non quando si ha a parlare col Vescouo, ò con Superiori dell'ordine, ò con Padre, e Madre, fratelli, & altri stretti parèti delle Monache; ouero quando bisogna fare qualche infrometo, ò vdiere la predicatione della parola di Dio, ò per altra causa che il Vescouo giudicarà urgente.

E quanto alla concessione di questa finistrella, siano eccettuati quei Monasteri, le cui Monache ò per legge, ò per consuetudine non sogliono mai esser vedute dalle persone che stanno di fuori.

Gli vici de' luoghi, i quali e di dentro e di fuori sono destinati per starui a parlare, siano sempre chiusi con chiauue; eccetto quando dentro vi è alcuno cò leggitima licenza a parlare: la chiauue poi rimanga presso la Madre.

Non si aprino questi vici, se non quando bisogna parlare al longo: ma la portinara dal ferratino della porta, chiusa però la porta, e la Ruotara dalla ruota, risponderanno a quelli che battono.

Per mettere alcuna cautione più santa e sicura a questa clausura, il Vescouo doue gli parerà ispedito, ordinerà che dalla parte di fuori di ciascun' vicio della clausura, sia posta ferratura e catenaccio, per potere ferrare a suo arbitrio; e consegnerà la chiauue, specialmente per la notte, in mano di alcuno che giudichi huomo fedele, da bene, & idoneo.

I Parlatorij e di dentro e di fuori, quando vi sono persone che parlano, siano sempre aperti, accioche si possa vedere chi essi siano.

Gli vici medesimamente, per li quali dalla clausura del Monastero si può entrare nella Chiesa esteriore, siano murati: e se ciò per colpa ò negligenza della Superiore non sarà eseguito, ella ad arbitrio del Superiore sia priuata dell'officio, & del velo.

Il Vescouo con quella maggior diligenza che potrà, essequisca quanto è stato intorno a ciò costituito dal Santissimo

Signor Nostro Gregorio XIII. e lo faccia offeruare secondo l'auttorità che gli dà la detta constitutione, non solo ne i Monasteri di sua propria cura, ma anco ne sottoposti a regolari.

Tutte le Ruote, ò Torni per l'auuenire siano tolti via, e siano perpetuamente prohibiti; eccetto vno alla porta comune; vn'altro al Parlatorio; il terzo alla Cella delle confessioni; il quarto in Chiesa, per isporger in esso le vesti, & altre cose ad vso del sacrificio dell'Altare: ma le cose da mangiare si porgeranno tutte fuori a qual si voglia forastiero, ancora che sia il Confessore, per la ruota commune.

A tutte le ruote dalla parte di dentro del Monasterio, s'accommodarà vn vncino saldamente, sì che nõ sia in arbitrio d'ogni vno che sarà fuori il voltarle.

Se nel Monasterio sarà più d'vn Parlatorio; in vn solo, ò in due al più, ad arbitrio de' superiori, ci sarà ruota.

Alla ruota che guarda in Chiesa, si faranno due porte di legno, e la chiauue di quella di dentro starà presso alla Madre, e quella di fuori presso al Capellano, ò altri, come parrà al Superiore.

L'altezza della Ruota non sarà maggior d'vn cubito, & otto oncie, e la larghezza d'vn cubito solo.

Ma la Ruota picciola delle confessioni, da ogni parte sarà la metà della quantità detta di sopra.

Tutte le finestre e ferrate, e qualunque luogo, per il quale le Monache possono guardare dentro la Chiesa esteriore, ò in Sacristia, siano murate; nè vi sia vna sola fissura, ò pure vn picciol buco, onde si possa vedere, ò parlare; eccetto la finestra oue è la ruota, & il fenestrino destinato al solo vso di riceuer la sacrosanta Eucharistia, e quella finestra per la quale possano vedere il corpo e sangue di N. S. Giesù Christo eleuato dal Sacerdote che celebra la Messa.

Questa finestra non sarà più alta di due cubiti, & vndeci oncie; ma sarà tanto larga, quanto è la larghezza dell'Altare; e sia accommodata di maniera, che il Sacerdote non possa dall'Altare vedere le Monache.

E questa finestra hauerà due ferrate,
l'vna

l'vna distante dall'altra vn palmo; i ferri delle quali non siano distanti fra di loro più di tre oncie; ma inferti e cõgiunti in maniera, che in modo alcuno disgiungere non si possano, ò allargarsi.

Chiodasi poi dalla parte di dentro con buone ante, e con serratura, e chiauue, la quale stia appresso della Madre.

Ma doue si troua essere la finestra al lato dell'Altare, ò della Chiesa; ouero in altro luogo, ancor che superiore, dalla quale possano le Monache vedere le persone che sono in Chiesa; faccia quanto prima il Vescouo che si accomodi sopra l'Altare doue le Monache veggano il sacrificio della Messa; facendo serrare la finestra laterale, ò atra, douunque sia, e murare totalmente.

Questa finestra stia coperta perpetuamente con vna tela, la qual si rimoua solamente, quando si alza la santissima Eucharistia.

Quella picciol finestra che guarda nella Chiesa, per la quale riceuono le Monache il santissimo Sacramento, faccia si così alta e commoda, che il Sacerdote stia commodamente nel ministrarlo, senza piegare le ginocchia; alla quale finestra per la parte di fuori, si faranno ante di legno, oltre a quella che già ci è; le quali ante siano congiunte bene al muro; la cui chiauue sarà sempre presso al Confessore.

I Parlatorij di dentro, che per l'auuenire si faranno, tutti saranno in vno, senza interpositione di muro; e fatti nella forma, che per la maggior parte già son fabricati; se però ciò si possa commodamente fare: si che tutti i ragionamenti si possano vdir dalle medesime Aseolatrici.

Ne' luoghi fabricati ad vso di hospitio, che ordinariamente si dimandano foresterie; nelle quali tal' hora per necessitã vrgente, ò si mangia, ò si dorme; nõ sia finestra di sorte alcuna, quãtunq; picciola, che risguardi nel Monasterio. Faccia si per ogni modo, che i tetti dell'hospitio, e d'altre qual si voglia case, siano totalmente separati, e molto disgiunti da' tetti del Monasterio.

Non sia lecito di riceuere ò d'alloggiare nelle foresterie di qual si voglia Mo-

nasterio della Città ò Diocesi, alcuno huomo laico, ouero ecclesiastico, sia di qual stato e conditione si voglia; eccettuato il Confessore, al quale ciò si concede tal' hora per vrgente necessitã: nella Diocesi ancora si potrà tal volta secondo il giudicio del Vescouo, concedere al Visitatore, & a Curatori, e Procuratori del Monasterio con licenza del Vescouo.

Procurino i Vescouo, & altri Superiori, che dalle case de vicini, siano chi si vogliono, non si possi guardar dentro a Monasteeij, e massimamente se quelle fossero case di Frati di qualunque conditione, ouero de Preti; nel qual caso commandiamo che i muri sieno leuati più in alto, e ne sieno fabricati di nuouo, a spesa di cui i Vescouo; & i Protettori de Monasterij haueranno giudicato che ciò si appartenga, rimossa qualunque appellatione.

Per la qual cosa implorino anco l'aiuto de Prencipi secolari; acciò le Monache senza essere vedute nè vdirte da quelli di fuori, possano liberamente e sicuramente andare per il Monasterio.

In quei Monasterij, che sono soggetti alla vista de vicini, e particolarmente di persone Religiose, le finestre si ferrino del tutto, potendosi hauer lume da altra parte; ma quãdo nõ si possa, discedasi da quella seruitù, cõ quell'artificio che nelle nostre istruzioni si è mostrato; & il medesimo si faccia circa le loggie. Nissuna finestra, vscio, ò buco alcuno, che guardi fuora della clausura di qual si voglia Monasterio, ancora sottoposto a regolari, non s'apra mai senza del Vescouo, a cui è raccomandata la clausura di tutti i Monasterij: nè esso Vescouo lo conceda, ò permetta, se prima veduto, e considerato diligentemente il luogo, non giudichi essere necessario il concederlo; & all' hora a torre via questa veduta, ò ad impedir la almeno, adopererà la cautela ordinata di sopra.

Quando si ferrerà qualche finestra, porta, ò camino, se ne leuino anco i gangheri; in maniera che apparisca, ciò non esser fatto a tempo, ma per sempre, & il medesimo ordine si terrà nelle altre finestre, porte, e camini chiusi per l'adietro.

Se

Se occorrerà di nuouo fabricare qualche Monastero, auuertiscasi principalmente di non fare finestra alcuna, che non guardi dentro della clausura; la quale clausura non sia chiusa con semplici muraglie, ma con chioftri, e portici; nel mezo de quali potrà farsi in buona parte giardino.

E a questa forma cerchi di accommodare, o di racconciare il Vescouo quei Monasteri che sono già fatti, in quel miglior modo che si potrà.

Gli huomini regolari per l'auuenire non vadano ad habitare in luoghi, ouero non comprino siti, vicini a Monasterij delle Monache, per fabricarui; d'onde le possano vedere.

Parimente prohibiamo alle Monache, di edificare per l'auuenire Monasteri vicini alle case di huomini regolari, ouero a quei luoghi d'onde esse possano da loro esser vedute.

Le case, che sono propinque a Monasterij delle Monache, non si affittino a donne infami per la lor vita scandalosa.

Nè iui si esercitino spettacoli, canti, salti, giuochi, e simili cose profane e vane; le quali le possano turbare dal sacro officio, o dar loro causa di scandalo.

Si come è stato ordinato dal Sacro Concilio Tridentino, non sia lecito in modo alcuno alla Monaca professata di uscire della clausura del Monastero; se non per causa leggitima, la qual sia approbata dal Vescouo.

Ma tal licenza di uscire non si permetta in alcun modo, senza importantissima causa, e grandissima necessità; nè si conceda a quelle Monache, alle quali non è lecito uscire della clausura, se non con licenza del Sommo Pontefice.

E procederà il Vescouo contra le Monache, ancora essenti, le quali senza del Sommo Pontefice usciranno fuori de termini della clausura, con quelle censure e pene, & altri rimedij di ragione, che ad esso pareranno espedienti.

Con quella maggior diligenza che potrà, esequisca il Vescouo ciò che ha ordinato la sel. me. di Pio V. Sommo Pontefice; e quanto è stato costituito dal Santiss. S. N. Papa Gregorio XIII. circa il far osservare la clausura alle Mo-

nache ancora che siano conuerse.

E questo in tutto lo faccia osservare secondo l'autorità che gli dà la detta Constit. non solo ne' Monasteri di sua propria cura, ma anco ne' sottoposti a regolari.

E punisca di pena, douuta a chi non serua la clausura, le Monache, e conuerse, che contrafaranno a quello che circa d'essa si ordina per detta constitutione di N. S. Gregorio XIII.

Per cagione di correzione, penitente, o essamine, ancora in cause criminali e graui, non si leui fuori della clausura alcuna Monaca, se bene s'hauesse a condurre in altro Monastero o luogo pio, nè anco per poco spatio di tempo.

Occorrendo con leggitima licenza a trãnsferirsi alcuna Monaca in altro Monastero; sarà cura e pensiero del Vescouo, di fare di modo che ella sia veduta da pochissime persone; e che la mattina nel far del giorno, da persone honeste, costumate, e congiunte a lei in parentado ella vi sia condotta.

Le Apostate, fuggitiue, e quelle che sono state cacciate fuori delli Monasteri per qualche delitto, le quali non senza scãdalo della Religione, vestite dell'habito sacro, o senza esso vãno vagabonde, siano dalli Vescouo e da gli altri loro superiori, dimãdato anco l'aiuto de Principi secolari, costrette a ritornare ne' li suoi Monasteri, a patire iui il castigo, che hanno meritato le loro sceleragini. Ma se a superiori non pare che debbano esser restituite ne' Monasteri, siano poste nel numero di quelle donne, le quali chiamano Conuertite, con quei beni che hanno portato al Monastero; i quali dopò la loro morte siano restituiti al primo Monastero.

Se alcuna Monaca introdurrà nella clausura del Monastero, maschio, o femina di qual si voglia età, o conditione, ancor che siano madri, o sorelle; sia per tre mesi ferrata in prigione, e digiuni tutti gli Venerdì in pane & acqua, e per vn'anno gli sia tolto il velo.

Nella medema pena incorrano le Rotare, e Portinare, & anco le Superiori, & qualunque altre, per cõsenso delle quali ciò sia stato commesso.

Di più l'Abbadessie, Priore, & altre Monache,

nache, le quali senza licenza in scritto del Vescouo, lascieranno entrare dentro le clausure del Monastero, sotto qual si voglia causa, ò preteito, persone Ecclesiastiche, ò laiche; incorrano di subito nella pena della scomunica; dalla quale per determinatione del Santissimo Sig. N. Papa Gregorio XIII. non potranno esser assolute da altri, che dal Sommo Pontefice, oltre l'altre pene che l'istessa constitutione loro minaccia.

Ogni anno vna volta ò più, secondo che parerà al Vescouo, in alcuni determinati giorni di festa si legga la constitutione di Pio V. nella quale si proibisce alle done ancora illustri e principali, di entrare ne' Monasteri delle Monache.

Qualunque Chierico poi, ò secolare, ò regolare, di qualunque ordine, ouero laico di qualunque stato, dignità, grado, e conditione, hauerà hauuto ardire di entrare di giorno, ouero di notte nelle clausure d'esse Monache senza licenza del Vescouo in scritto, oltre la pena dell'escommunicatione, nella quale per il Concilio Tridentino, e per le Constitutioni Apostoliche delli Sommi Pontefici Pio V. e Gregorio XIII. della quale altri che il Sommo Pont. non lo potrà assoluere, cade incontanente; sia anche con altre grauissime pene punito, secondo la qualità della persona, e del delitto. E se egli sarà Ecclesiastico, ouero haueerà beneficij, sia anco proibito a beneficio dell'Ordinario, di poter essercitar l'officio de suoi ordini, e sia priuato di tutti gli suoi beneficij.

Eccettuamo però da questo Decreto, quelli a' quali il Superiore, per esser la loro opera & industria necessaria al Monastero, hauerà concessa licenza in scritto di poter entrare nella clausura, la quale licenza s'habbia ogni anno a rinnovare.

E si ricordi esso Superiore, che dal Concilio Tridentino gli è stata leuata la facultà di concedere simili licenze, se non in casi necessarj.

Per tanto auuertisca, che persone esterne non siano introdotte nelle clausure de Monasteri per far quei seruiggj, che le Monache possono fare per se stesse.

Et accioche nel giudicare quali siano questi casi necessarj, si serui in ogni Monasterio vno stesso ordine, e si restringa l'vso di concedere facilmente tali licenze; il Vescouo consultata la cosa co' Superiori de Monasteri, anche regolari, statuisca e prescriua, quali opere ne' Monasteri ricercano necessariamente, che persone esterne vi entrino per farle. Et l'ordine che egli in tali cose haurà dato, inuiolabilmente da tutti, ancor da regolari sia seruato.

Le cause necessarie, per le quali è lecito ad alcuni d'entrare dentro alla clausura de Monasteri, ò quelle che come indegne hanno da essere ributtate, tutte si dichiarino, e si publicino in ogni Monastero, benchè sottoposto alla cura de regolari.

Nè sia lecito ad alcuno sotto qual si voglia preteito transgredirle.

Approuarà il Vescouo alcuni Medici, quali con licenza ancora de Superiori del Monastero, possano entrare nella clausura, se per caso qualche grauità di male richiederà oltre il Medico ordinario, la presenza anche d'altri. Gli horti de' Monasteri, che per essere troppo grandi, hanno bisogno d'opera e di cura quotidiana, riducansi a termini più stretti se sie possibile.

Porrà studio il Vescouo d'introdurre in ogni Monastero l'vso del forno per cuocere il pane, accioche del tutto si togli l'adito a fornari, & a loro famegli nel Monastero.

Nè s'introduca huomo di forte alcuna a spazzare, & scaldare esso forno, nè a fare altra cosa, che possa farsi dalle Monache.

Nissuna Monaca saluo' quelle che dalla Madre saranno deputate, commandi cosa alcuna a' Ministri, a' quali per qualche causa necessaria del Monasterio si dà facultà d'entrarui.

Anzi a questi tali non solo non comandino, ma nè anche parlino pure di cosa alcuna.

Auertino quelli, a' quali è stato concessa licenza dal Vescouo, ò altro Superiore d'entrare nelli Monasteri di Monache, che sotto preteito di quella non v'entrino ad ogui loro piacimento, ma
all'hora

all' hora solamente, quando per qualche vrgente necessit  far  necessario, accioche non incorrano di subito nella scomunica fulminata dal Santissimo Papa Gregorio Decimoterzo, riservata alla Santa Sede Apoltolica.

Gli Vescouj, & Prelati, cosi secolari, come regolari, a quali in qual si uoglia modo appartiene la cura di Monache, si seruiuino della facult  a loro concessa d'entrare ne' Monasteri di Monache talmente, che non v'entrino se non per causa necessaria, & vrgente, con pochi compagni, & questi vecchi, & religiosi; accioche non incorrano nelle pene & censure comminate, ipso facto, dalla constitutione di Gregorio Decimoterzo, la quale offeruino diligentissimamente.

Non sia lecito ad alcuno Religioso entrare dentro a Monasteri di Monache, ancora di sua iurisdittione, n  anche per soddisfare alla pia volont  di quelli che per testamento lasciarono d'esser sepolti nelle Chiese interiori, ouero che in quelle ogn'anno si celebrassero officii da morti; ma a gl' obliighi di simili anniuerfarii si supplisca nella Chiesa di fuori.

Il Confessore, o altro Superiore non entrino dentro la clausura per fare la professione nel giorno solenne del Corpo di Nostro Signore, n  anco il Vescouo in questo caso, n  permetta, che alcuno vi entri, n  anche per cagione di benedire gli dormitorii, o di dare in quelli, & altri luoghi acqua benedetta.

Quando s'hauer  a dare l'habito Monachale a qualche figliuola, o accettarla alla professione, ouero ministrarli il sacramento della Confirmatione; il Vescouo, n  qual si voglia Superiore, cosi regolare, come secolare, n  il Confessore, o altra persona entri dentro la clausura, ma a tutte queste fontioni si dia compimento alla finestrella della Chiesa di fuori, oue si ministra il Santissimo Sacramento dell' Eucharistia, stando le giouani, o Monache di dentro.

Il Vescouo, n  altro Superiore mai per alcun tempo entri nella Chiesa interiore delle Monache, ouero nel loro Monastero per celebrarvi Messa; eccetto in caso che s'hauesse da consacrare l'Abbadessa del Monastero, o altra Mo-

nacha; nel qual caso le Monache non escano fuori, ma insieme con quelli che gli faranno necessarij in tali ministerii vi entri a celebrare la Messa, & fare la consecratione secondo il rito del Pontificale.

Niuno Ecclesiastico secolare, o regolare, n  laico di qual si uoglia grado, autorit  o dignit , per l'auuenire conceda ad alcuna persona, ancora regolare, o laica, licenza d'entrare nelle clausure de' Monasteri, non ostante qual si voglia consuetudine, statuto, legge, priuilegij, ancora confermati dalla Sede Apostolica auati la publicatione del Concilio di Trento, sotto pena a chi contrafar , d'incorrere, ipso facto, nella scomunica, & altre pene ad arbitrio del Vescouo. Non si conceda alcuna licenza d'entrare ne' Monasteri se non in scritto, n  ve runo si possa seruire di licenza concessagli senza scrittura, eccetto quando insieme col Vescouo entra nel Monastero. Il Vescouo solamente, n  per alcun modo il Vicario generale conceda tale licenza, se espressamente il Vescouo non hauer  a lui concesso tale autorit , per la quale possa dare licenza a gli altri di entrare dentro.

N  il Vescouo conceda ad altri che al Vicario generale tale autorit , & questa n  anche al Vicario, quando egli sar  presente.

Maschi e femine di qualunque sorte, ancor che siano al seruitio delle Monache, e siano d'et  decrepita, non possano per causa alcuna dimorare di notte nelle clausure, sotto pena di scomunicazione lata sententia, nella quale, e colui che vi sar  dimorato, e la Superiore che l'hauer  permesso incorrino, a quali siano anco aggiunte altre pene ad arbitrio del Superiore.

N  dentro le medesime clausure nutriscano le Monache buoi, caualli, e giumenti di qual si voglia sorte. Se si contrafar  a questo, la Superiore per spatio di tre mesi sia suspesa dall'amministrazione del suo officio.

Non si conceda dentro alla clausura sepoltura ad alcuno, oltre alle Monache; n  manco esse possano esser sepolte fuori di detta clausura.

D d d Nissu-

Nissuno Ecclesiastico secolare, ò regolare di qual si voglia ordine, ò laico di qual si voglia sorte, ordine, conditione, sesso, & età, senza licenza in scritto del Vescouo, ò suo Vicario vada mai a Monasterio di Monache, sotto qual si voglia pretesto ò causa, ancora che fosse per parlare alle figliuole che in esse si alleuano & ammaestrano.

E qualunque sarà andato a detti Monasteri di Monache, & hauerà parlato con alcuna di esse senza hauere impetrata la licenza di poter parlare, come è stato ordinato, sia grauemente punito con quelle pene e censure, lequali pareranno al Vescouo: e questo editto ordiniamo che si serui inuiolabilmete, così dalle donne come da gli huomini, siano di qual si voglia grado, e conditione di nobiltà, quantunque fossero il padre, la madre, i fratelli, & forelle della Monacha da essere visitata, e siano molto bene auueduti li Vescouo che ciò si offerui per tutto.

Quelle Monache parimente, lequali in alcun modo parleranno con huomo alcuno esterno, se egli non hauerà portato la licenza in scritto; per tre mesi sia priuata della facultà di parlare con tutte le persone esterne di ogni sesso, ancora parenti; e sia costretta a fare ogni Venerdì di quel tempo vna disciplina pubblicamente dicendo il Salmo [Miserere mei Deus &c.]

Niuno Ecclesiastico, secolare, ò regolare, nè laico di qual si voglia grado, autorità, ò dignità per l'auenire conceda ad alcuna persona ancora regolare ò laica licenza d'andare a Monasterij di Monache, nè anco per solo parlare loro; nõ obstante qual si voglia consuetudine, statuto, legge, priuilegij, ancora confermati dalla Sede Apostolica innanzi la publicatione del Concilio di Trento, sotto pena a chi contrasfarà di incorrere ipso facto nella scomunica, & altre pene ad arbitrio del Vescouo.

Quelle Monache, lequali senza licenza in scritto del Vescouo, contra quello che di sopra si è determinato, ammetteranno alcuno maschio, ò femina a parlatorio, ò alla ruota, siano priuate per due anni di voce attiva, & passiva; & se di

nuouo incorreranno nell'istesso fallo, siano penitenti ad arbitrio del Vescouo; e così se dipoi vi ricaderanno, incorrano ipso facto nella scomunica. Le licenze cõcesse in scritto siano riceute dalle Ruotare, e siano portate alla Superiore, prima che quelle siano chiamate, lequali sono nominate nelle licenze. Essa Superiore come hauerà letta la licenza, & hauerà riconosciuta la mano & il sigillo di colui che ha l'officio di concedere tali licenze, data la sua benedictione alle nominate, permetta loro di andare a parlare con li descritti nominatamente nelle licenze; e ciò faccia alla finestra commune del parlatorio, non alla porta, nè in Chiesa, nè altroue; e con l'assistenza continua delle Monache deputate all'officio di ascolatrici.

E quelle che anderanno a parlare se ne ispediscano tosto, e si guardino di non consumare il tempo, del quale nissuna cosa è più preciosa, in ragionamenti vani & inutili.

La Madre del Monastero conferuarà diligentemente tutte le licenze in scritto che ciascuno gli hauerà dato, tanto per andare a' Monasterij quanto per entrarui dentro, e le mostrerà al Vescouo nell'atto della visita della clausura, & altre volte ancora quando esso lo ricercherà per incontrarle col registro.

Non si deue tollerare che le Monache, specialmente ne' giorni sacri, suuandosi dall'oratione, e da gli altri pii essercitij, consumino il tempo in ragionamenti di cose di nissuna necessità.

Per tanto in quei giorni che si riceue la Sacrosanta Eucharistia, e nelle feste di precetto, nel tempo anco dell'Aduento, & della Quaresima; Di più nelle vigilie di precetto, e finalmente in ogni tempo quando si dicono i diuini officij, le Monache non possano in modo alcuno parlare con alcuno esterno, se la necessità non ricerchi che ciò si faccia.

Et accioche quanto s'è determinato circa la prohibitione d'andare alli Monasterij delle Monache in certi giorni si serui, si metta una serratura con la chiave all'uscio del parlatorio di fuori, la quale sia cõsegnata dal Vescouo al Confessore ò ad alcun altro huomo da bene

che

che gli parerà, per tenerla massimaméte di notte; il quale però in tali giorni non aprirà, nè darà la chiave a veruno altro per aprire, se non a quello, che gli presenterà la licéza in scritto del Vescouo.

Le Monache poi, così quelle che hanno l'ufficio di ascoltratrici, come quelle che parleranno, nõ comunicchino in alcun modo con alcuna le cose che haueranno intese dalle persone di fuori, accioche il Monastero non si empia di nouelle impertinenti, & vane, eccetto con la Superiore, se loro parerà espediente di riferirle qualche cosa.

Stiano auuertite le Superiori, & ascoltratrici, che alcuno simulatamente non uenga a parlare con le Monache, sotto il nome di quello, che è nominato nella licenza scritta.

Il che se da alcuno sarà commesso; egli dal Vescouo, & quella che hauerà parlato con lui, & quelle che sapendolo l'haueranno permesso, dal suo Superiore, siano con graue pena ad arbitrio di quelli secondo la forma di queste constitutioni puniti.

Si deputaranno dal Vescouo alcune persone diligenti e da bene, che specialmente i giorni di festa vadano a visitare i Monasterii, ancora sottoposti a i Regolari, e per di fuori vedano se si faccia contra gli ordini, ò se alcuno senza licenza parli con Monache.

A nissuno, nè sacro, nè profano, nè maschio, nè femina, sia lecito andare a' Monasterii delle Monache per insegnarli il canto che chiamano figurato.

Nè meno sia lecito ad alcuno maschio ò femina, andare a qual si uoglia Monasterio per insegnarle l'arte del suonare, ancora cõ licenza di qualunque Superiore. Potrà bene vna Monacha che sappia di Organo, ò di Musica, ammaestrare altre Monache.

Quella che farà contra questo ordine, ò sia la Superiore, ò altra, sia priuata del velo, & oltra questo punita con altre pene ad arbitrio del Superiore.

Per l'auuenire non si faccia Organo, se prima il luogo, oue esso deue essere collocato, non sia dal giudicio del Superiore approbato.

Si proibisce anco alle Monache che

non suonino esse dentro, ouero faccino suonare da altri fuori con instrumenti Musici, eccetto che con l'organo, & con arpicordo, col quale s'impari l'arte del suonare con l'organo.

Non sia lecito alle Monache tenere in deposito, ò in custodia dentro del Monastero, danari, gioie, vestimenti, ò cose alcune simili, di qual si voglia persona, nè anco vasi di fiori, ò piante.

E se alcune al presente ne tengono, acciò si leui via ogni causa d'incommodo, restituiscano il tutto fra tre mesi a chi si deue.

Le contumaci, ò negligenti siano per pena spogliate, le Superiori dell'ufficio, e l'altre del velo.

Non si tenghino ne' Monasterii vasi di fiori, ò da frutti, per vendere essi vasi, ò fiori, ò frutti loro.

Con quella maggior diligenza che potrà, essequisca il Vescouo quanto è stato costituito dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. Circa le Monache quanto al dare limosina, e questo lo faccia offeruare secondo l'autorità, che gli dà la detta constitutione, non solo ne' Monasterii di sua propria cura, ma anco ne' sottoposti a Regolari.

Prohibiamo del tutto il darli limosina, ò al torno, ò alla porta del Monasterio, essendo cosa certissima, che da questo se guono molti danni, & pericoli.

Ma se ad alcun Monastero sarà permesso dall'Ordinario, ò da altro Superiore, il dare secondo le sue facultà limosina, dianzi i danari, ò il fromento, ò altro da distribuirsi ad alcuni huomini da bene, & particolarmente a' Curatori de' luoghi pii, accioche essi le dispensino in luogo lontano dal Monastero.

Prohibiamo ancora a' Monasterii, & alle Monache, il far offelle, ò altre paste e cose simili da donare, ò da vendere, per il tempo che vi si perde intorno, e per la spesa che vi entra.

Quella che hauerà fatto contra questo Decreto, ò che l'hauerà permesso, sia punita ad arbitrio del Superiore, e sopra ogni altra la Superiore.

Se il Vescouo darà licenza, ò altro Superiore, di vendere, ò dare fuori del Monastero qualche medicamento; ciò sarà

carico della più vecchia speciale, & non di niuna altra Monaca; nè si diano, ò si vendano sotto nome di persona priuata; ma solo del Monastero.

A niuna Monaca sia lecito apparecchiare nè dare medicamenti a coloro che sono fuori de' chioftri, nè mettere mano intorno ad alcuno per medicarlo, ò fare altra simil cosa spettante all' arte della medicina.

Per prouedere più sicuramente alla clausura; non si lasci gouernare ne' Monasteri formento ò biade di qual si uoglia forte, oltre à ciò che bisogna per vso suo.

Le Monache, nè anco per causa di recreatione, usino habito secolare di huomini, ò di donne; non essendo cosa condeciente, che le serue di Dio si uestano di uestimenti alieni dalla loro professione. Ma seruato sempre il decoro di tutti, & tempi, & attioni, con licenza della Superiore sarà loro lecito honestamente, & come conuiene à vergini consecrate à Dio, ricrearsi.

Non sia lecito ad alcuna Monaca scrivere secretamente lettere ad alcuno, eccetto al Superiore, & al Reuerendissimo Vescouo, se occorre se auuertirlo di qual che cosa importante.

Nè aprire, & leggere le lettere che le sono state mandate, se la Superiore prima non le hauerà lette, ò fatte leggere, con la presenza della Vicaria.

Quella, che contra quest' ordine hauerà, ò scritto, ò accettata lettere, sia sequestrata per due mesi nella sua cella, & sia fatta digiunare tutti i Venerdì in pane & acqua solamente; & se quelle lettere dessero qualche sospitione di cosa mala; quella à cui sono state scritte, oltre la pena predetta, sia per sei mesi priuata, & del parlatorio, & del velo.

Ma acciò che la Superiore non possa essere ingannata, essendole mostrate lettere, le quali non sieno, nè le riceuute, nè le scritte fuora in risposta; le Rotare riceueranno tutte le lettere mandate al Monastero, & incontanente le portaranno alla Superiore, dalla quale anco riceueranno le lettere scritte dalle Monache chiuse, e sigillate alla presenza dell' istessa Superiore, le quali poi daranno à gli mesi di fuori, che le hano à portar via.

Nissuna Monaca tenga in cella, nè in altro loco priuatamente calamaro, penna, nè altro instrumento per vso di scriuere; & facendole bisogno di scriuere, nõ lo faccia senza licenza della Madre. La Madre poi non sia facile à concederlo, ò permetterlo; ma solo ricercata, & ben conosciuta la cagione dello scriuere, che sia graue, & necessaria; & all' hora l'accomodi di calamaro, & altra cosa, che per scriuere le faccia di mistero: le quali cose adoperate che faranno dalla Monaca, subito le restituirà alla Madre, mostrandole anco quanto hauerà scritto.

I Vescoui con ogni diligenza visiteranno i Monasteri di Monache soggette à i Regolari, in ciò ch' appartiene alla clausura; guardino i luoghi di dentro, & rimirino bene il tutto, da qualche altra parte; & accortamente risguardino ad ogni villa, & adito: finalmente ad ogni altra cosa, che faccia per buona conseruatione della clausura.

Il Vescouo quando visiterà le clausure delle Monache, anco di giuriditione de' Regolari, le interrogherà diligentemente ancora d' vna in vna, secondo che giuicherà necessario, della custodia della clausura, dell' vso, & offeruanza de' ordini, che in qual si uoglia modo appartengono alla buona custodia di quella.

Si raccorderà il Vescouo del pericolo del diuino giudicio, e della maleditione eterna, doue incorrerà, conforme alla dispositione de' decreti di Papa Bonifacio Ottauo, & del Sacro Concilio Tridentino, se sarà negligente in restituire, & far offeruare la clausura delle Monache, ancora di quelle, che non sono di sua giuriditione.

Perciò con ogni studio, vigilanza, & pastoral sollecitudine procurerà, che non solo ne' Monasteri à lui soggetti, ma ancora in quelli che sono retti da' Regolari di qual si uoglia ordine, questa sia in tutto, & quanto più diligentemente si potrà, offeruata; proponendo le pene del sacro Concilio di Trento, & altre che à lui parerà, da incorrersi, da chi ha-

uerà contra-
fatto.

Delle

Delle giouani secolari, che s'alleuano ne' Monasteri.

Per l'auenire le giouani non sieno riceuute ne' Monasteri per esserui alleuate, senza la licenza in scritto del Vescouo, e del Superiore regolare, a cui il Monasterio sarà soggetto; hauendofi anco prima hauuto il consenso in scritto del Metropolitan.

Ma questa licenza non si conceda a giouani, che habbiano chi le possa commodamente reggere, & alleuare, ouero a quelle che non habbiano finiti i dieci anni, ò che sieno maggiori di quindici.

Quelle che vna volta escono del Monastero, non possano più essere ammesse, ò in quello, ò in alcun'altro, se non quando vorranno farsi Monache.

E queste giouani vno vesti solamente di color negro, ò fosco, ouero bianco; le quali non siano di seta.

Oltre di ciò non portino alcuna sorte di ornamenti pomposi; non rizzi, non pendenti alle orecchie, non collane, ò altre simili vane delizie.

Non parlino cò parenti, ò con altre persone esterne, se non seruate le medesime regole, le quali di sopra sono state ordinate circa il parlare delle Monache.

Dormano, mangino, e conuersino in luogo separato dalle Monache, eccettuando quelle, che sono lor date per maestre da reggerle, & ammaestrarle; nè habbiano conuersatione, ò si trouino con alcuna Monaca, eccetto nella Chiesa, quando si celebra la Messa, e gli officii diuini.

Non si paghi al Monastero men di trenta scudi d'oro l'anno, per causa della spesa, e della educatione delle giouani; & ogni sei mesi si paghi auanti tratto la metà di questa somma di danari; la quale, se in questo tempo di sei mesi non gli sarà pagata, elle sieno rimandate a casa de' suoi; i quali da' Magistrati per ogni via si constringano a sodisfare al Monasterio.

Qualunque di queste vorrà diuentare Monaca, sia mandata a casa de' suoi parenti, ouero di quelli che n'hanno cura, appresso i quali stia almeno per vn mese, innanzi che sia esaminata dal Vescouo, ò da' suoi ministri; accioche a que-

sto modo più facilmente, e meglio si possa inuestigare, e conoscere la sua libera volontà.

Ma non sia lecito alle Monache, nè anco dalle finestre de' parlatorii, ò d'altri luoghi, insegnare alle giouani che viuono fuori de' Monasteri nelle lor case, nè lettere, nè alcuna altra arte: e se la Superiore delle Monache lo permetterà in qual si voglia modo, sia priuata per sei mesi dell'amministrazione del suo officio.

De' Predicatori, Confessori, Vistatori, e Capellani.

I Superiori de' Monasteri prouedano de' Predicatori dotti, prudenti, e pii; i quali almen due volte il mese predicino la parola di Dio alle Monache, dalle ferrate de' parlatori, ouer dalle finestre della Chiesa; e le instruiscano in tutte quelle cose, che appartengono al culto di Dio, & ad acquistare la salute eterna. Ma a' Predicatori non sia lecito parlare separatamente con le Monache, se dal Superiore del Monastero, non sia loro concessa licenza.

Sieno anco dati alle Monache Confessori d'età matura, e prudenti, e temuti Dio; i quali almeno vna volta il mese odano i lor peccati, & amministrino loro la sacrosanta Eucharistia, si come il Sacro Concilio Tridentino ha giudicato douersi fare.

Nissuno Regolare possa udire le confessioni delle Monache, se prima egli non sarà stato approbato dal Capitolo generale, ò dal Generale del suo ordine; ouero essendo egli assente, dal suo Vicario generale; del che farà fede al Vescouo di quel luogo oue sarà il Monastero, ouero al suo Vicario.

Tutti i Confessori di Monache secolari e regolari, finiti due anni, ò tre al più, sieno mutati; eccetto se al Vescouo, ò al Generale di quell'ordine, se il Monastero è sottoposto a' regolari, non paia che qualche giusta e necessaria causa ricerchi, che il tempo sia loro prolungato.

I medemi Confessori (se ciò non sarà loro stato concesso dal Superiore per qualche ragione) non possano entrare dentro la clausura del Monastero; eccetto per

Ddd 3 causa

Conc. r.

causa di ministrare i Sacramenti alle Monache inferme, quando sono aggravate d'infermità pericolosa.

Nel qual tempo due ò tre Monache delle più antiche gli accompagnino, mentre che dimorano nella clausura, e le medesime accompagnino tutti quelli, che faranno entrati nella clausura del Monastero, ancora i Superiori, e Visitatori, dato prima il segno del campanello alle Monache di ritira si: la qual consuetudine se la Superiore non hauerà seruata, sia rimossa dall'officio all'arbitrio del Superiore.

Conc. 4. Le Monache quando faranno in luogo oue possono essere vedute da quei di fuori, ancorche fosse il Predicatore, ò il Superiore, mentre da essi odono il sermone, ò la predica, stiano tutte con la faccia coperta di vn velo che giunga fino al mento; e seruino il medesimo ordine quelle che sono col Medico, ò con l'Ordinario, quando entrano dentro della clausura, nell'introdurgli, e nell'accompagnarli fuori.

Conc. 3. I Confessori delle Monache non accettino in dono da quelle, nè in particolare, nè in genere, nè dalle loro Madre, nè anco a nome del Monastero, cosa alcuna ancora che minima, eccetto in caso, che per ordine del Vescouo gli fosse stato assegnato qualche determinata provisione per sostegno della sua vita.

Conc. 4. I Confessori parimente, & i Capellani delle Monache, e così qualunque loro Ministri deputati dal Vescouo alla loro cura, non prendano da esse, nè a nome publico, nè priuato, presente di sorte alcuna quantunque minimo; ancor che fosse cosa da mangiare, ò da bere. Nè anco riceuano cosa alcuna, sotto pretesto che siano cose Ecclesiastiche, come corporali, purificatori, ò alcuno indumento clericale, ò sacre imagini, & altre simili cose.

Niuna opera parimente, ò fattura manuale, nè anco di lauare panni, ò camiscie, ò racconciare vesti: & tutto ciò sotto pena arbitraria del Vescouo, tanto per chi dà, come per chi riceue.

Lo stipendio annuale che dal Vescouo sarà ordinato a' Confessori, & a' Capellani, dia si loro in tanti danari; se però

il Vescouo non giudicherà essere bene, dare in cambio fromento, ò vino, ò altra cosa simile.

I Confessori non si trattengano, nè si alloggiino ne' luoghi de' Monasteri, i quali chiamano foresterie, per causa di mangiare, se non nel tempo che confessano, e per qualche urgente necessitá.

Nè anco all'hora vi dormano la notte, eccetto quando qualche Monaca si trouasse in caso estremo di moree, per poter esser pronti ad amministrarle i Sacramenti, e far con essa gli altri officii di pietá che si ricercano: ouero quando non hanno habitatione propinqua al Monastero, come occorre in molti Monasteri che sono nella Diocesi.

Ma a niuno Confessore secolare ò regolare, sia lecito habitare del continuo fuori nelle foresterie, e nelle case delle Monache; ouero iui viuere a spese di quelle: e se si dorme in quei luoghi che toccano il Monastero, non ui sieno finestre, ò ruote, e se ci sono, incontanente sieno murate; accioche non si possa vedere, ò vdir dalle Monache, cosa che si faccia, ò si dica in quel luogo.

La ferrata, lama, e tela del finestrino di quel luogo oue le Monache stiano a confessarsi, siano così strettamente congiunte e ferrate insieme, che non possano essere rimosse l'una dall'altra; e le Monache possano solamente indi essere vdirte, ma non già in modo alcuno vedute. La fenestrella delle confessioni sarà alta sedeci oncie, e larga dodeci, e niente più; e sia ferrata di buona ferrata secondo la forma ordinata: e di più, di vna lama di ferro ben foda, e ben congiunta col muro, e piena de' buchi larghi secondo la grossezza d'vn cece, coperta d'vn panno lino negro; il qual panno così sarà affisso al telaro, che non possa facilmente torri via.

I Confessori i quali haueranno fatto contra queste ordinationi, sieno incontante priuati dell'officio; e sia lor tolta la facoltà di andare a quel Monastero, e di celebrare Messa, e di ministrare i Sacramenti, ad arbitrio del Superiore.

Nella medesima pena incorrano tutti i Regolari, e Chierici di qual si voglia sorte, li quali mangieranno ò dor-

mi-

miranno ne' Parlatorii, e Foresterie di Monache; ouero che haueranno dati doni ad alcuna Monaca, ò da essa riceuuto, laquale non sia congiunta con essi in secondo ò più stretto grado di parentela. I Superiori possano a suo beneplacito, e parlare con esse, e mangiare, e dormire nelle foresterie, nel tempo che vistano i Monasteri, se però non hanno in quel luogo Monasteri di Frati del suo ordine; con li quali, se vi sono, debbano alloggiare, e non dare spesa alle Monache.

I medesimi non accettino danari, presenti, ò premii dalle Monache; accioche esse chiaramente conoscano, che in tal visita si ricerca solamente la gloria di Dio, e la salute delle Monache.

Ma a quei Superiori che sono poveri, sia lecito uiuere a spese delle Monache, quando le vistano; ouero che vanno a ritrouarle per altra causa, la quale spetti alla loro utilità.

Nella Diocese ancora si potrà tal volta, secondo il giudicio del Vescouo concedere al Visitatore, & a Curatori, e Procuratori del Monastero con licenza del l'istesso Vescouo, di essere riceuuti & alloggiati nelle Foresterie de' Monasteri.

Sia lecito a' Regolari, liquali sieno fratelli di Monache, con licenza de' Superiori, come è stato detto di sopra, parlare vna volta l'anno con le sorelle Monache solamente, con l'assistenza delle Ascoltatrici.

Ma se essi condurranno alcuni in lor compagnia, quelli al tutto non parlino con le Monache, sotto la pena, la qual di sopra è stata costituita a quelli, che parlano senza licenza.

I Compagni de' Confessori Regolari sieno d'età matura, & approbati dal suo Superiore, nè possano parlare con alcuna Monaca, eccetto con la Superiore, e con la Rotara, ouero soprastante alla Foresteria, per gli bisogni de' Confessori quando confessano; sotto la medesima pena.

Oltre a ciò i Superiori, secondo il Decreto del sacro Concilio Tridentino, ogni anno diano commodità alle Monache loro sottoposte d'un Confessore straordinario idoneo; alquale procurino che tutte si confessino; accioche

quelle che hanno bisogno di tal medicina per qualche occulta infermità dell'anima sua, nè hauerebbono esse mai a dire di dimandarla, ouero di riceuerla dal Confessore ordinario, possano più liberamente pigliar rimedio a i suoi mali, confessando i suoi peccati insieme con l'altre ad vn Confessore nuouo.

Non si dia ad alcuno Monastero di Monache per Confessore straordinario quello, che in qualche tempo sia stato loro ordinario Confessore, se il Vescouo non giudicherà alcuna volta douersi fare il contrario.

I Sacerdoti i quali sono per celebrare Messa nelle Chiese pubbliche delle Monache, sieno di buona fama, e di buoni costumi; e sieno anco approbati dal Superiore del Monastero.

E quelli che hanno da essere stipendiati per celebrarui, sieno eletti, non da esse Monache, ma dal Superiore, ouero dal Confessore per comandamento di lui. I quali se non hanno la licenza in scritto, non parlino con le Monache, eccetto con le Sacristane; con le quali però parlino quanto più breuemente si può, & alla Ruota della Chiesa; e di quelle cose solamente, lequali sieno necessarie al sacrificio della Messa.

Guardinsi i Capellani, & i Sacerdoti, di prendere da Monaca alcuna priuatamente assunto di dire Messa; ma solo dalla Madre, ò dalla Sacristana; con la qual Madre, e Sacristana, e non con altra parlino; e con queste solo delle cose spettanti all'officio loro; ilche si seruerà da tutte le Monache; e contrafacendo, così esse come i Capellani, saranno puniti ad arbitrio del Vescouo.

Quando si celebra la festa della Chiesa delle Monache, non si facciano apparati magnifici e sontuosi, ma pii e modesti, e che dimostrino religione, e non alcuna vana ostentatione.

Oue non s'ammettino musici che cantino canto figurato, ouero che sonino di qual si voglia sorte d'istrumento musicale.

E questo determiniamo che habbia anchora luogo in ogni altro giorno e tempo, e sia sempre prohibito.

Nella lor Chiesa di fuori, da altri non

Ddd 4 si can-

Conc. p

Conc. l.

Conc. q.

Conc. r.

Conc. s.

Cons. 1. si canti altro che la Messa essendo che il Vespro, e l'altre hore Canoniche possono essere cantate da esse medesime.

La Superiore delle Monache non ammetta alcuno al seruitio, & a far i negotii del Monasterio, il quale, e per età, e per costumi non sia stato approuato dal loro Superiore.

Approui anco il medesimo Superiore quelli, che al presente si ritrouano al seruitio delle Monache: nel qual numero s'intendano anco Medici, Barbieri, Fornari, Molinari, e tutti gli altri, che hanno da entrare nella clausura delle Monache.

A tutti i Curatori, Procuratori, Auocati, e difensori de' Monasteri prescriuerà il Vescouo certe regole, accioche sappia ciascuno quanto gli tocca di fare: e quei Monasteri che non hanno simili ufficiali, ne siano da lui proueduti; in modo però, che sia in arbitrio suo di porgli, e di leuargli sempre che egli vorrà. I Fattori de' Monasteri ogn'anno rendano conto della loro amministrazione a quelli c'habbiamo detto; e fra due mesi diano buona sicurtà a' Cancellieri de' Vescouo, di rendere fedelmente conto della sua amministrazione; il che se lascieranno di fare, s'intendano priuati dell'officio.

Si costituiscano da' Vescouo, Vicari perpetui, secondo la forma data nel Sacro Concilio Tridentino, nelle Chiese Parochiali, le quali sono annessa a' Monasteri delle Monache.

Delle Conuertite, e simili Donne Regolari.

Cons. 6. S'offeruino in tal modo le regole e Constitutioni specialmente fatte circa le donne penitenti, le quali fanno professione; che però nel riceuerle, o ammetterle alla professione, non si ricerchi il consenso delle due parti delle tre delle Monache, come si è ordinato: il che si dichiara hora hauer luogo solamente nell'altre Monache: ma in queste basti la maggior parte di esse, ancora nel fare professione.

Nelle case di queste donne non si costituisca numero determinato: nè in loro habbia luogo, quanto intorno alla limo-

sina della dote, e de gli alimenti; della quantità e giunta di essa, nelli Monasteri delle Monache si è ordinato.

Ma ciò che si darà, si dispensi ne gli alimenti necessarii; & il restante in altre necessità del Monastero, o s'impieghi in beni immobili, ad arbitrio del Superiore. Possano queste Donne fare professione in quella età e spatio di tempo, che la ragione commune concede, ouero per le loro constitutioni è specialmente determinato.

Nelle rinuncie & obligationi loro, si seruino le constitutioni sue, e de' suoi Superiori, ouero la ragione commune. Non si puniscano le Nouitie, nè le Donne, se quelle haranno dato, e queste riceuuto qualche cosa nell'anno della probatione, se specialmente altro non fosse ordinato.

Non si mandino fuora del Monastero, se non per cause permesse dalla ragione, le donne, le quali passato l'anno della probatione non saranno trouate habili nè idonee per fare la professione; o ricuseranno di farla: ma il Vescouo possa prolungare il tempo della probatione e nouitiato.

Non si dia ripulsa contra l'istituto alle Donne inhabili all'officio, & a riceuere il velo negro, ancora che quella casa non habbia bisogno di Conuerse.

Del leggere assiduamente la propria regola, e queste Constitutioni.

Perche le Monache professe, debbono seruare non solo i precetti di Dio, e di Santa Chiesa, i quali sono dati a tutti i Christiani; ma anco le leggi & instituti della sua regola & ordine; sarà cosa vtile ridurre loro spessissime uolte in memoria, quanto sono tenute di fare, per sodistare all'officio della loro vocatione e professione.

Per tanto commandiamo in virtù di santa vbidienza, che ogni giorno si legga in ciascuno Monasterio da qualche Monaca, stando tutte l'altre professe ad vdiere, almeno vn capitolo delle constitutioni della regola, ouer ordine alquale sono obligate; incominciando dal primo, e così seguitando fino all'ultimo.

non ritornare poi di nuouo al primo capitolo; accioche seruato il medesimo ordine e progresso, non si intermetta mai l'uso di questo sacro esercizio.

Oltre a ciò comandiamo, che anco queste Constitutioni sieno frequentemente lette; accioche le Monache per la frequente rammemorazione de' salutar precetti, diuentino più diligenti in eseguire il loro officio.

Per il che ammoniamo la Superiore, che non manco col suo esempio inuiti, che con l'autorità constringa le altre, ad offeruare intieramente gli ordini.

Finalmente si comanda a tutti i Confessori di Monache, che leggano una uolta vniuersalmente ad esse tutte, e dichiarino tutti questi Decreti (i quali procureremo, che quanto prima sieno a comune utilità della Prouincia dati alla Stampa tradotti in volgare) e le esortino efficacemente ad offeruarli in ogni parte, come sono tenute di fare.

Il Vescouo con suo editto, ogni anno più volte, secondo che gli parerà necessario farà notificare volgarmente al popolo, & a ciascun Monasterio di Monache, & alle loro Superiori le presenti constitutioni dandone loro copia.

Non è nostra mente, che le Monache le quali viuono sotto obligatione di constitutioni e di regola più stretta, si partano dal solito lor modo & istituto di vita; ma comandiamo, che insieme con quello, offeruino anco questi Decreti.

Per maggior compimento dell'opera, si è posta quella parte della riforma de' Regolari del Santo Concilio di Trento che tocca alle Monache, insieme con alcune lettere Papali alle medesime appartenenti: di onde, come riui da fonte, sono procedute le riforme delle presenti Constitutioni Prouinciali.

DECRETI

Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

82. 15. de Reg. cap. 1. **C**onoscendo il Santo Concilio, quanto splendore, & utilità venga nella

Chiesa di Dio, dalli Monasterij piamente instituti, & retamente governati; ha giudicato necessario di comandare, come con questo Decreto comanda, accioche più facilmente, & prestamente l'antica & regular disciplina, oue ella è caduta, sia ristorata, & doue s'è conseruata, più fermamente si mantenga; che tutti i regolari dell'vno & l'altro sesso, instituiscono, & compongano la lor vita, secondo che ordina la regola che hanno profesata: & sopra il tutto, che offeruino fedelmente tutte quelle cose che appartengono alla perfettione della lor professione, come sono i voti d'obedienza, pouertà, & castità, & se altri voti di precetti ci sono particolari e proprii di alcuna regola & ordine, così pertinenti all'essenza di essi voti, come della vita, viuere, e vestito commune: & che i Superiori, così ne' Capitoli generali & prouinciali, come nelle loro visitationi, le quali non lascino di fare a suoi tempi, vniuersalmente ogni cura & diligenza, perche niuno si discosti da questi voti e precetti; essendo cosa manifesta, che da essi Superiori non possono essere rimesse quelle cose, che appartengono alla sostantia della vita regolare: percioche se quello oue stà fondata tutta la disciplina regolare, non sarà perfettamente conseruato, è necessario che tutto l'edificio ruini.

Non sia adunque lecito ad alcuno de' regolari, così dell'vno come dell'altro sesso, possedere & tenere come proprii, nè per nome del Conuento, beni stabili ò mobili, di qualunque qualità si siano, & in qualunque modo da esso acquistati; ma subito tali beni siano consegnati a' Superiori, & al Conuento incorporati. Nè per l'auuenire i Superiori possano conceder beni stabili ad alcun Regolare, nè pur in vsufrutto, ò vso, administratione, ò commenda; ma l'administratione de' beni de Monasterii ò Conuenti, appartenga a' soli officiali di quelli, da essere rimossi a beneplacito de Superiori. I quali Superiori habbiano anco a concedere l'vso de' beni mobili a Regolari talmente, che sia conueniente allo stato della pouertà che hanno promessa; si che non vi siano cose superflue, nè anch'io manchino le necessarie.

E se

E se alcuno sarà trouato ò conuinto di tenere altramente cosa alcuna, sia priuato per due anni di voce attua & passua; e di più sia punito anco secondo le constitutioni della sua regola & ordine.

Cap. 3. Concede il Santo Concilio a tutti gli Monasterii, e case Regolari, così d'huomini, come di donne, se ben fossero de' mendicanti (eccetto però de' Frati Cappuccini di San Francesco, & di quelli che sono chiamati minori di obseruanza) che per l'auuenire possano possedere beni stabili; ancora che a questi fosse ciò dalle loro Constitutioni prohibito, ouero per Priuilegio Apostolico non concesso: e se qualche luogo de' predetti, a quale sia stato per autorità Apostolica permesso di possedere simili beni, fosse stato di essi spogliato; determina che tutti gli siano restituiti: & ne' predetti Monasterii & case di huomini & donne, che possedono, ò non possedono beni stabili, sia costituito, & sempre nell'auuenire conseruato quel numero solamente di persone, ilquale, ò dalle proprie entrate de' Monasterii, ò dalle consuete limosine, possa essere commodamente sostentato.

Nè per l'auuenire sia lecito di erigere simili luoghi, senza hauerne prima licenza dal Vescouo, nella cui Diocesi hanno ad essere eretti.

Cap. 5. Rinouando il Santo Concilio la Constitutione di Bonifacio Ottauo, laquale incomincia: [Periculoso,] comanda a tutti i Vescouo, con protestatione del Giudicio diuino, & minacce dell'eterna maledittione; Che in tutti i Monasterii ad essi soggetti con l'autorità loro ordinaria, e ne gli altri con quella della Sede Apostolica, procurino con ogni studio, che la clausura delle Monache, oue è stata violata, sia con diligenza restituita, & oue è incorrotta, sia conseruata; raffrenando con censure Ecclesiastiche & altre pene, posposta ogni appellatione, chi uollesse in questo disubidire & contradire; dimandando anco perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare; ilquale aiuto essorta il Santo Concilio tutti i Prencipi Christiani a porger loro; questo istesso commettendo a tutti i Magistrati secolari, sotto

pena di scomunicazione, nella quale incorrano ipso facto.

Nè sia lecito ad alcuna Monaca dopò la professione, sotto qual si voglia pretesto uscir del Monasterio, nè anco a breve tempo, se nõ per legittima causa, da essere approbata dal Vescouo; non ostante ogni sorte di indulti & priuilegii. Non sia medesimamente lecito ad alcuno, di qualunque sorte, conditione, sesso, ouero età si sia, senza licenza in scritto del Vescouo, ò Superiore, entrar dentro la clausura del Monasterio, sotto pena di scomunicazione, nella quale ipso facto s'incorra.

Et il Vescouo, ouer Superiore, non conceda per modo alcuno licenza d'entrar ui, etiam per vigore di qualunque facoltà ò indulto concesso fin' hora, ò da conceder per l'auuenire, se non ne i casi necessarii.

E perche i Monasterii delle Monache, i quali sono situati fuori delle mura della Città, ò Terra, sono esposti alla uolentia de' mali huomini, & ad altri inconuenienti, senza esser molte volte da alcuno custoditi; procurino i Vescouo, & gli altri Superiori, se così loro parerà expediente; che le Monache siano ridotte da quegli ad altri Monasterii noui ò antichi, dentro le Città ò Terre popolate, domandando a questo l'aiuto del braccio secolare se ne sarà bisogno; & costringendo cõ censure Ecclesiastiche chi impedisse, ò non uollesse obedire.

Cap. 6. Comanda strettamente il sacro Concilio, acciò che tutte le cose si facciano rettamente, & senza alcuna fraude; che l'electione dell'Abbadessa, & d'ogni altra Preposta, debba esser fatta a voti secreti, si che i nomi di quelle che eleggono non siano mai publicati: e se contra la constitutione di questo Decreto alcuna sarà eletta, la electione sia nulla & di nessun valore.

Cap. 7. L'Abbadessa, & Priora, ouer qualunque altra Superiore di qual si uoglia nome, sia eletta di età non minore di anni quaranta, & che habbia viuuto otto anni laudabilmente dopò la esser professione; ma se non si trouerà chi habbia queste qualità in quello stesso Monasterio, se ne possa eleggere vna di vn'altro del

del medesimo ordine; & se anco questo parerà incommodo al Superiore, che è Presidete all' electione, eleggasi di quelle del medesimo Monasterio, che habbiano passati trenta anni, e che habbiano viuuto almeno cinque anni rettamente dopò la professione, consentendo a questo il Vescouo, ò altro suo Superiore.

Ma nessuna sia fatta superiore di due Monasterii; & se alcune in qua' unque modo si sia, ne tengono due ò più, siano colette fra sei mesi resignarli tutti eccetto vno; & non gli hauendo resignati fra quel tempo, tutti vachino senz' altro.

Il Vescouo poi, ò altro Superiore, il quale è Presidete alla electione, non entri nella clausura del Monasterio, ma alla fenestrella delle crati ò ferrate, oda, ò riceua i voti di ciascuna.

Nelle altre cose si offeruino le Constitutioni di ciascuno ordine, ouero Monasterio.

Cap. 9. I Monasterii sottoposti immediatamente alla Santa Sede Apostolica, anchora sotto il nome de' capitoli di San Pietro, ò di San Giouanni, ò qual si voglia altro nome; siano gouernati da' Vescouai, come delegati della detta Sede, non ostante qualunque cosa in contrario. Ma quelli che sono gouernati da' deputati ne' Capitoli generali, ò da altri Regolari, siano lasciati nella cura & custodia loro.

Cap. 10. Attendano diligentemente i Vescouai, & altri Superiori de' Monasterii delle Monache, che nelle loro Constitutioni esse siano auisate di confessarsi & comunicarsi almeno vna volta al mese; a fine che con questo salutar presidio si fortifichino, per poter gagliardamente superare tutti gli assalti & impugnationi del Demonio.

Et oltre il Confessore ordinario, vn' altro straordinario due ò tre volte all' anno sia loro offerto dal Vescouo, & da altri Superiori, per vdirle in confessione. E proibisce il Santo Concilio, che il Santissimo Corpo di Nostro Signore Giesu Christo, sia conseruato dentro il Choro, ouero oserraglio del Monasterio; volendo che sia tenuto nella Chiesa pubblica, non ostante qual si voglia Indul-

to ò Priuilegio.

Cap. 15. In qualunque Religione, così di huomini come di donne, nõ si faccia la professione innanzi i sedeci anni compiuti; nè sia ammesso alla professione, chi per minor tempo d' vn' anno dopò l' hauer preso l' habito sarà stato in proua; & la professione fatta innanzi sia nulla, & nõ induca alcuna obligatione all' osseruanza di alcuna Regola, ò Religione, ò Ordine, ouero ad altri effetti di qualunque sorte.

Cap. 16. Non sia anco valida alcuna rinuncia, ouer obligatione fatta innanzi la professione, anchora con giuramento, ò in fauore di qualunque causa pia; se non è fatta con licenza del Vescouo, ouero del suo Vicario, dentro i due mesi profissimi innanzi la professione; nè altrimenti s' intenda hauer il suo effetto, se non dopò che sia seguita la professione; e se ella sarà fatta altramente, anco con espresa rinuncia di questo fauore, & con giuramento, sia nulla e di nessun' effetto.

Finito il tempo del nouiziato, i Superiori ammettano a far professione le nouizze che haueranno trouate habili, ouero le madino fuori del Monasterio. Ma innanzi la professione della Nouitia, mentre che ella stà in proua, non sia dato sotto qual si voglia pretesto da' suoi Padri, parenti, ò curatori cosa alcuna de' beni di essa al Monasterio, eccetto il vitto, & vestito; accioche da questa occasione che il Monasterio posseda tutta ò la maggior parte della sua sostanza, non le sia il partire impedito, ò partendo non possa facilmente recuperare il suo.

Anzi commanda il Santo Concilio sotto pena di scomunicatione, a quelli che danno, & a quelli che riceuono, che questo non si faccia per modo alcuno, & che si restituisca a quelle che si partono innanzi la professione, tutto quello che era suo; & perche ciò si faccia rettamente, adopri il Vescouo ancora le censure Ecclesiastiche, se sarà bisogno.

Cap. 17. Prouedendo il Sacro Concilio alla liberta della professione delle Vergini, che si vogliono dedicare a Dio; statuisce e determina, che se quella che vuol pigliare l' habito regolare, sia di

età

età maggiore di dodeci anni; non lo pigli, nè dopò la medesima ò altra faccia professione, innanzi che il Vescouo, ouero essendo egli absente ò impedito, il suo Vicario, ouero alcuno a loro spese da essi deputato, diligentemente hauerà ricercato la volontà della vergine, se è sforzata, ò sedotta, & se sà ciò che si faccia; & se la volontà di quella sarà conosciuta esser pia e libera, e che ella habbia le conditioni che si ricercano secondo la regola di quel Monasterio & ordine, e se il Monastero sarà idoneo; liberamente le sia lecito il farui professione: & accioche il Vescouo possa sapere il tempo di tal professione, sia obligata la Superiore di quel Monasterio farglielo intendere vn mese innanzi; ilche se ella nõ farà, sia sospesa dall'officio, per quanto tempo parerà al Vescouo.

Cap. 18. Sottopone il sacro Concilio all'escommunicatione tutti, e ciascuno di qualunque qualità & conditione si siano, così clericici come laici, secolari & regolari, & in qualunque dignità costituiti, se per qualunque modo haueranno indotto alcuna vergine, ò vedoua, ouer'altra qual si sia donna contra sua voglia (eccetto ne' casi espressi in ragione) ad entrar in Monasterio, ouero a pigliar l'habito in qual si voglia Religione, ò a far professione; & coloro ancora, che haueranno dato in questo caso consiglio, aiuto, ò fauore; & quei che sapendo quella non entrar spontaneamente nel Monasterio, ouero pigliare l'habito, ouero far professione, haueranno in qualunque modo interposto, ò la presentia, ò il consenso, ò l'auttorità.

A simile scomunicatione sottopone ancora quelli, che in qualunque modo senza giusta causa haueranno impedito la santa volontà delle vergini, ò d'altre donne, di pigliar il velo, ò di far voti. E si offeruino tutte e ciascuna di quelle cose che bisogna farsi innanzi la professione, ò in essa professione, non solo ne' Monasteri soggetti al Vescouo, ma anco in tutti gli altri; eccettuandosi però da queste cose, le donne che si chiamano penitenti, ouero conuertite, nelle quali si offeruino le loro constitutioni.

Cap. 19. Qualunque persona regolare, che pre-

tenda di esser entrata nella Religione per forza, ò per paura, ouero che anco dica di hauer fatta la professione innanzi la debita età, ò cosa simile, & voglia lasciar l'habito per qual si ueglia causa, ouero anco partirsi con l'habito senza licenza de' Superiori; questa tale non sia ascoltata, se non solamente dentro di cinque anni, numerati dal giorno della professione, & all'hora non sia ascoltata altramente, se non hauerà dedutto le cause che ella pretende, dinanzi al suo Superiore, & all'Ordinario; & se innanzi per se stessa hauerà spontaneamente lasciato l'habito, per nessun modo sia più ammessa ad allegare causa di sorte alcuna; ma sia costretta di ritornar al Monasterio, e sia punita come apostata; & fra tanto non sia aiutata da alcun priuilegio della sua religione.

Di più nessun regolare si trasferisca a religione più larga, per vigore di qualunque facultà, nè si dia licenza ad alcuni d'essi di portare occultamente l'habito della sua religione.

Cap. 20. Comanda il Sacro Concilio, che tutte e ciascuna delle cose contenute ne' soprascritti Decreti, siano offeruate in tutti i Conuenti, Monasteri, Collegii, & case di qualunque Monache, vergini, & vedoue, che viouono sotto qual si voglia gouerno, ancor che di militia, anco Gierosolimitana, & qualunque nome habbiano; & siano sotto qualunque regola, soggettione, & dependentia di qualunque ordini di mendicanti, ò non mendicanti, ò di altri Monachi regolari, ouero di qualunque Canonici; non ostanti tutti i loro priuilegi di qual si voglia sorte, & constitutioni e regole, ancor giurate; & consuetudini, & prescriptioni, anco immemorabili.

Ma se vi sono alcuni regolari, così huomini come donne, che viouono sotto regola & statuti più stretti, non intende il Santo Concilio di rimouer quelli dal loro instituto & offeruanza, eccetto nella facultà di hauer beni stabili in comune. E perche il Sacro Concilio desidera, che tutte, e ciascuna delle sopradette cose, siano quanto più presto mandate ad executione; comanda a tutti i Vescouo, & a tutti gli altri Superiori, che incontinenti

tinente le essequiscano; & efforta ancora il detto Santo Concilio tutti i Rè, Principi, Republiche, e Magistrati, & in virtù di santa obediencia comanda loro, che vogliano prestare il suo aiuto, & interponer la lor auctorità, ogni volta che ne saranno ricercati, per l'executione della riforma contenuta di sopra; accioche senza alcuno impedimento le cose già dette siano rettamente eseguite à laude di Dio omnipotente.

LETTERE

De Sommi Pontefici appartenenti alle Monache riferite in sostanza.

Constitutione di Pio V. sopra la clausura delle Monache.

Con questa constitutione &c. Con auctorità Apostolica per tenore delle presenti ordiniamo, che tutte le Monache presenti & future, di qualunque religione & ordine, benche di militia ancora della Gierosolimitana, le quali ò già sono riceute, ò per l'auuenire si riceueranno in qual si voglia Monastero e casa, e tacitamente ouero espressamente siano professse, ancorche fossero Conuerse, ò si chiamassero con qual si voglia altro nome, se bene per l'institutioni ò fondationi della regola loro non fossero tenute alla clausura, & che non ci fosse memoria, che mai fusse stata offeruata ne' loro Monasteri ò case; debbano per l'auuenire starli sotto perpetua clausura ne' suoi Monasteri ò case, se condo la forma della constitutione di Bonifacio Papa VII. di felic. memoria nostro predecessore, che incomincia [Pericoloso] approuata, & rinouata dal Sacro Concilio di Trento; laquale noi ancora con la detta auctorità approuiamo, & rinouiamo in tutto & per tutto; & comandiamo che strettamente sia offeruata.

Se alcune Monache saranno, le quali sotto pretesto di consuetudine immemorabile, ouero institutione ò fondatione di regola, facciano in qualunque modo resistenza ostinatamente a questa clausura; gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le constringano come ribelle &

incorrigibili, con ogni rimedio di ragione & di fatto, à sottoporsi alla detta clausura, & offeruarla perpetuamente.

Le Donne, quelle ancora che si chiamano Tertiarie, ouero di penitenza, di qualunque ordine si siano, lequali viouano in Congregatione, essendo ancor esse professse, in maniera che habbiano fatto voto solenne, siano esse ancora tenute precisamente come s'è detto alla clausura. Se non haueranno fatto voto solenne, gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le effortino, e cerchino di persuaderle che lo facciano; & così fatto voto & professione, si pongano sotto la medesima clausura: e se non volessero, e così poi alcune di loro fussero trouate viuere scandalosamente, siano punite con gran seuerità.

Et à queste tutte che ad ogni modo volessero viuere così senza far professione & senza clausura, vietamo & proibiamo perpetuamente, che per l'auuenire non riceuano alcun'altra nel suo ordine, religione, ò congregatione.

E se pure contra questa prohibitione nostra ne riceueranno alcuna, le rendiamo al tutto inhabili à cotal vita; & ordiniamo, che qualunque loro professione, & accettatione, sia di niun valore; si come per il presente Decreto le rendiamo, & annulliamo.

Et accioche per il numero eccessiuo delle Monache l'offeruanza della clausura non si guasti, accostandosi parimente alla dispositione della detta constitutione di Bonifacio, & al Decreto del sacro Concilio di Trento, con stretta prohibitione comandiamo alle sudette Monache, & à loro Superiori, & à gli Ordinarii, che non riceuano ne' loro Monasteri, ouero patiscano che si riceuano più Monache, di quelle che si possono sostentare commodamente delle proprie entrate d'essi Monasteri, ouero delle solite limosine.

Comandiamo perciò in virtù di santa obediencia &c. à tutti i Vescou, &c. che facciano publicare nella Città, e Diocesi loro le presenti lettere nostre, e così ne' Monasteri di Monache à loro soggetti, come in quelli, che mediatamente, ò immediatamete appartengono alla

alla Chiesa Romana, con autorità della Sedia Apostolica, insieme co' Superiori de' Monasteri, procurino, che la clausura nel modo sudetto si offerui quãto prima si potrà: Castigando per censura Ecclesiastica i contradittori e ribelli, ancora rimossa l'appellatione, e chiamato perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Et accioche così saluteuol Decreto più facilmente s'offerui, ricerchiamo, & preghiamo per le viscere della misericordia di nostro Sig. Gesu Christo, incaricando loro ciò in remissione de' peccati, tutti i Principi secolari, & Signori, & Magistrati temporali, che in tutte le sudette cose assistano a' detti Vescouii, &c. & prestino il suo fauore, & aiuto; & puniscano chi gli impedità, ancora con pene temporali.

Non ostando alle predette cose qualunque constitutioni &c.

Ma perciò non s'intenda data giurisdictione ò podestà alcuna ne' Monasteri essenti a gli Ordinarij de' luoghi, quanto sia per altre cose.

Data in Roma l'anno 1566. a' 4. di Giugno l'anno primo del nostro Pontific.

Constitutione di Pio V. che le Monache non escano de' Monasterii, & contra chi di ciò desse licenza.

Volendo noi prouedere al decoro, & honestà di tutte le Monache, &c. vogliamo, statuimo, & ordiniamo, che non sia lecito a niuna Abbadessa, Priora, ò altrè Monache, ancora Certosine, Cisterciensi, di San Benedetto, & mendicanti, & di qual si voglia altri ordini, ancora di militia, di qualunque stato, grado, conditione, dignità, & preeminenza si siano, ancorche di Regia, & Illustre stirpe; d'uscir per l'auuenire de' predetti Monasteri, ancora per occasione d'infermità, ò di visitare altri Monasteri, ancora a loro soggetti, ouero case di padri, & madri, ò altri parenti; nè con altro pretesto, saluo che per causa di grande incendio, ò d'infermità di lepra, ò di peste; laquale infermità però, oltre a gli altri Superiori de' gli ordini, a quali spettasse la cura de' Mona-

steri, vogliamo ancora che sia conosciuta, & espressamente approuata in scritto dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasteri fossero essenti dalla giurisdictione de' Vescouii, & Ordinarij; & che ne' predetti casi ancora non sia loro lecito di stare fuori de' Monasteri, se non per quel tempo che sarà necessario.

Quelle che usciranno in altro modo di quello che è detto; ouero chi in qualunque modo concederà licenza d'uscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno, laiche, ò secolari, ouero ecclesiastiche, parenti, ò nò; subitamente incorrano nella scomunicatione maggiore lata sententia, senza altra dichiaratione; dalla quale non possano esser assolte se non dal Pontefice Romano, eccetto nel punto della morte: & di più priuiamo, tanto quelle che saranno uscite, quanto i Superiori loro sudetti, che simili licenze concedano, delle dignità, officii, & amministrazioni, che essi, ò esse all'ora hauessero; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili a' già ottenuti, & a gli altri che per l'auuenire fossero per ottenere; & similmente annulliamo & rendiamo inualide & di niun valore & momento le licenze, & facultà, ouero indulti & priuilegi di uscire de' Monasteri, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro predecessore, e da Nuncii della Sede Apostolica, & legati, etiam de' laterane, & dal Penitenciero maggiore, ò da' Superiori de' sudetti ordini, ò altre persone, sotto qual si voglia tenore & forma, & con qual si voglia clausule &c.

Commandando a tutti i venerandi nostri fratelli, Patriarchi, Primate, &c. in virtù di santa obediencia, & sotto protestatione del diuino giudicio, & comminatione della maledictione eterna, che ogni anno per se, ò per altri publichino le presenti lettere nelle Città & proprie loro Diocesi; & con ogni diligenza inuiolabilmente le offeruino, & facciano offeruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto decreto del detto Concilio, che comincia [Bonifacij Octauij]
sotto

sotto le censure Ecclesiastiche, & altre sudette pene contenute in esso decreto; constringendo ancora con altre pene, & con l'autorità nostra tutti i contraddittori, ribelli, & inobedienti alle sudette cose, posposta ogni appellatione, ancora aggravando le sudette pene vna & più volte, & mettendo l'ecclesiastico interdetto, seruati i termini, & processo, come si deue; & chiamato ancora a tal effetto, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare, Non ostanti &c. Restando però nel suo vigore le altre Apostoliche Constitutioni, & ordinationi fatte sopra la medesima clausura &c. Data in Roma l'anno 1569. il primo di Febraro. l'anno quinto del suo Pontific.

Capo d'vna Constitutione del Santiss. Sig. nostro Gregorio XIII. l'anno 1572.

Dichiaramo, non esser lecito a qual si voglia Monache, ancora Tertiarie, hauer vscio, per donde dal Monastero si possa entrare nella Chiesa esteriore di esse Monache, nella quale sogliono venire i secolari alle Messe, & officii diuini; ma che ad ogni modo si chiuda di muro.

Parimente non essere loro lecito di vscire della porta della clausura del Monastero, ancorche per ferrare alcuna altra porta più in là, per donde vengono i secolari alla ruota, alle crati, o parlatorii; ouero a picchiare ad essa porta di clausura; i quali luoghi essendo aperti a' secolari almeno per le dette cause, s'hanno da stimare fuori di clausura, ancora nel tempo che sono ferrati.

Constitutione del Santiss. Signor nostro Gregorio XIII. delle licenze d'entrare ne' Monasteri, parte riuocate, parte da vsare per necessitá.

Con l'autorità delle presenti, riuochiamo, & annulliamo tutte le licenze & facultá d'entrare ne' Monasterii, case, & luoghi di Monache, & di huomini di qual si voglia ordine concesse per l'adietro a qual si voglia, ancora

Contesse, Marchese, Duchesse, & in somma alle donne di qual si sia stato & conditione.

Cassiamo anco & annulliamo in virtù delle presenti le licenze d'entrare ne' predetti luoghi, ad ogni sorte d'huomini, di qualunque stato & dignità, quantunque fossero concesse da' nostri predecessori, o da noi, o da Legati della Santa Sedia Apostolica, o da qual si voglia altro, per vrgentissime cause, sotto ogni sorte di pretesto e di tenore, & con qual si voglia clausula &c.

Prohibendo a tutti quelli che simili licenze haueranno ottenute, sotto pena di escommunicatione, nellaquale incorrano ipso facto, & dalla quale non possano essere assoluti da altri (eccetto in articolo di morte) che dal Pontefice Romano, d'entrare sotto pretesto di tali licenze ne' soprannominati Monasterii in modo alcuno: Commandádo anco strettamente alle Abbadesse, a gli Abbati, & a gli altri Superiori de' Monasteri, così di donne come d'huomini, sotto la medesima pena di scomunicatione, & della priuatione di dignità, officii, & beneficii, & inhabilitá ad ottenere mai più, o questi, nè altri, che sotto pretesto di dette licenze non facciano nè consentano entrare alcuno ne' soprascritti luoghi: sotto le medesime pene anco, nelle quali s'incorra ipso facto, vietamo ad ogni sorte di persone ecclesiastiche, secolari, & regolari, anco mendicanti, di qual si voglia ordine, che sotto pretesto di lettere concesse da' Vescouii, o da altri Superiori, a' quali per decreto del Sacro Concilio Tridentino si dá facultá di poter dispensare in caso di necessitá intorno all'entrare ne' Monasteri, non entrino però ne' detti luoghi di Monache ad arbitrio loro; concedendosi solo per vrgenti necessitá.

Commandando anco sotto le medesime pene alle Monache, che non ardiscono di introdurre alcuno. Non ostanti constitutioni, & ordinationi Apostoliche &c.

Dat. in Roma, l'anno del Signore 1575. L'anno quarto del nostro Pontificato.

Consi-

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la facultà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Monasteri.

PER tenor di queste con autorità Apostolica dichiariamo, che tutti i Prelati tanto secolari quanto regolari, che in qual si voglia modo hanno questa cura & governo di Monasteri di Monache, si possano seruire delle facultà che hanno per proprio officio di entrar in detti Monasteri, solamente ne' casi di necessità, & che entrino accompagnati da poche persone, & quelle di età matura, & vita religiosa.

Perciò grauemente ammoniamo ciascun Vescouo, & altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre gli Abbati, Preuosti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qual si voglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facultà che hanno, se non in casi di necessità, come già è stato detto.

Et se contrafaranno, con l'istessa Apostolica autorità ordiniamo & determiniamo, che quelli che haueranno la dignità Pontificale, per la prima volta che contrafaranno siano interdetti dall'entrar in Chiesa; per la seconda siano da ogni officio Pontificale, & dalle cose diuine sospesi; & dopò, ipso facto, senza altra dichiarazione siano scomunicati: ma i Regolari, priuati d'officio & ministerio, similmente sottogiacciano alla scomunica.

Non ostante qual si voglia constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali & speciali &c.

Dat. in Roma a' 23. di Decembre 1581.
Del nostro Pontificato l'anno decimo.

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non siano in officio più di tre anni.

CON questa nostra constitutione, la qual in perpetuo vaglia, statuimo & ordiniamo, che per tutti i tempi a ve-

nire, in tutti i Monasteri di Monache, di San Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia ordine, i quali di presente sono governati da Abbadesse, & da altre Superiori per petue per tutta l'Italia, e specialmente ne' Regni dell'vna & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse & altre Superiori haueranno ceduto à sì fatto suo governo, ancorche appresso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, & Superiorità sia vacante, le Abbadesse & altre Superiori, non più perpetue, nè in vita, ma triennali solamente siano elette dal Conuento di ciascun Monastero, e secondo i Decreti del Sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi ordini: lequali passato il triennio, & così finiti i suoi officii, non siano più Superiori, & siano priue della sua autorità, e per tre anni dal fine dell'amministrazione non s'impieghino più in reggere & governare: e quelli passati, possano per vn'altra volta e più esser elette, seruata la detta forma del Concilio di Trento: e noi infin da hora cò autorità Apostolica, e di certa scientia nostra, e di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti annulliamo per sempre, e cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse e Superiori perpetue. Commandando strettamente a tutti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori, & altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadesse, & altra Superiore perpetua, ouero in vita; ma triennale solamente.

E se alcuno con qual si voglia autorità tenterà di fare altramente, dichiariamo che si fatta electione, è tutto quanto sarà seguito, sia di niun valore &c. Non ostanti Constitutioni & ordinationi Apostoliche, statuti, & vsanze de' detti Monasteri &c.

Data in Roma, il primo di Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.

CONSTITVTIONE
del Santiss. in Christo Padre e
Signor nostro, Clemente per
providentia diuina
Papa Ottauo.

Per la quale si proibisce alli Regolari
dell'vno & l'altro sesso il
fare presenti.

TAnte vtilità apportano in ogni tē-
po alla Chiesa di Dio le religiose
Cōgregationi instituite da huomini di
manifesta santità per instinto dello Spi-
rito Santo, che li Romani Pontefici no-
stri predecessori hanno con molta ra-
gione sempre vsata gran diligenza per
conseruarle & instaurarle.
Perche essendo tale la conditione & na-
tura delle cose humane, che anco quelle
cose che ortimamente furono fondate
& instituite, parte per l'imbecillità &
inclinazione al male de gli huomini, par-
te per l'astutia del Demonio, l'a poco a
poco manchino, & se non si sostentano
con vna vigilante cura, vadino di mal
in peggio; per tanto la vigilanza de
Sommi Pontefici grandemente s'è affa-
ticata, acciò la disciplina de gli ordini
de' Regolari, ò di già corrotta si resti-
tuisse al pristino stato, ouero conferma-
ta, con salutar i constitutioni restasse in-
tiera & salua.
Dietro a quelli vestigij desideriamo
noi per l'obbligo dell'istesso officio di
caminare, & d'imitare quanto potiamo
con l'aiuto della diuina gratia la loro
Pastorale sollicitudine.
Onde procurando di fare, che non na-
scano graui dāni e mali dalli donatiui, i
quali spesse volte si fanno del patrimo-
nio di Christo, anco sotto specie di be-
ne, da molti professori della vita reli-
giosa, a quali si voglia huomini, per
qual si voglia causa.
Con questa nostra Constitutione, la
qual debbia perpetuamente durare, in
ogni modo proibiamo a tutte & cia-
scuna persona regolare dell'vno & l'al-
tro sesso, di qual si voglia ordine de Mé-
dicanti, ò non Mendicanti, quali per in-
dulto Apostolico possedono ò non pos-
sedono beni immobili, & certe entrate,

ò di qual si voglia Congregatione, Com-
pagnia, & Instituto (non però di mili-
tia) qual si voglia donatiuo, ò mandata
de presenti: sotto la qual prohibitione
vogliamo esse compresi tutti & ciascu-
no, Capitolo, Conuento, Cōgregatione,
si de Conuentuali Monasterij, Priorati,
Prepositure, Precettorie, Case, & luo-
ghi, come li Capitoli Prouinciali ò Ge-
nerali di qual si voglia Prouincia, oue-
ro della Società, ò Instituto di tutto
l'Ordine, & li Camerarij, Cōmissarij,
& ogni Officiale, & particolari persone
delli detti Monasterij, ò Compagnie,
ancora li stessi Superiori di qual si vo-
glia dignità di tal Ordine, Congrega-
tione, & Compagnie, anco li Generali,
Prouinciali, Maestri, Ministri, & in
qual si voglia modo Prefetti, & ancora
gli Abbati, Priori, Preuosti, Precettori,
anco Guardiani maggiori, Ministri, Ret-
tori di ciascun Conuento, Monasterio,
Priorato, Prepositura, Precettoria, Ca-
sa, & luogo, & Abbadesse, Prioresse, & cō-
qual si voglia altro titolo Presidenti,
deputati in vita, ò a tempo, dell'vno &
l'altro sesso, tanto soggette alli stessi Re-
golari, quanto a quelli che sono sogget-
ti alli Ordinarij de luoghi, ò a qual si
voglia altri Superiori; di maniera tale,
che mai alcuno di quelli ò quelle, diret-
tamente, ò indirettamente, palesamen-
te, ouero occultamente, così a nome
commune, come particolare & proprio,
anco sotto qual si voglia pretesto di Stz-
tuto, Consuetudine, ò più veramente
corruttela, & altro pretesto, ò per altra
cagione, possa tentare cosa alcuna di ta-
le, se prima maturamente considerata
la cosa, con consenso vnanime di tutti,
& con permissione de Superiori, non sa-
rà approuata la causa del Capitolo ge-
nerale, ò in altra generale Congrega-
tione.
E questo così assolutamente & general-
mente s'intenda prohibito, che nè anco
sia lecito donare cosa alcuna, così de i
frutti, redditi, entrate, collette, ò con-
tributioni, ouero oblationi, & limosi-
ne, ouero sussidij certi, ò incerti, ordi-
narij, eltraordinarij, della mensa, ò mas-
sa commune, ouer di qual si voglia fa-
brica, ò Sacristia, li beni de quali cōm-
nemente

Ecc nemente

nemente come sopra s'amministrano; & de quali se ne deuano render li conti; come ancora de i danari in qual si voglia modo acquistati dalli particolari, i quali s'hanno da mettere in commune; Nè anco se fosse per via di volontaria contributione si mettano in commune, nè se forsi priuatamente & nominatamente, & fossero date a qual si voglia religioso da suoi Superiori, ouero da proprij parenti, famigliari, amici, beneuoli, & da pij Christiani, anco con pretesto de limosina, & charità, & di quella propria persona, & in qual si voglia modo acquistate da qual si voglia religioso al suo Monasterio, Casa, & luogo, & per li Superiori concesse, acciò ne disponga a suo piacere; eccetto li doni esculenti, & poculenti di poco momento, ouero altri leggeri, appartenenti a diuotione, & religione; quali s'habbiano da dare solamente a nome commune, nõ mai a nome particolare, doue parerà al Superiore, di consenso del Cõuento; Ma ancora il mandare di questa sorte de doni dichiariamo prohibito alli stessi particolari religiosi dell'vno & l'altro sesso, non solamente per se, ma ancora per altri, così direttamente, come indirettamente.

Nè alcuno possa iscusarsi da questa general prohibitione, ancora c'habbia mandati li presenti a persona laica, & Ecclesiastica; di qual si voglia stato, grado, dignità, ordine, & conditione, & costituito in qual si voglia dignità, non solamente mondana, & Ducale, Regia, Imperiale; ma ancora Ecclesiastica, Pontificale, & altra maggiore; anco di Cardinalato della Santa Romana Chiesa; anco al proprio Ordinario del luogo; ancora per causa & occasione di benedittione, & ricuimento dell'habito Regolare, Tonsura, & Professione di Monache, così suddite, a se, come non suddite, ouero ancora all'istesso Protettore, Viceprotettore Generale, & Prouinciale dell'Ordine, & Congregatione, & a Superiore di qual si voglia Monasterio, Priorato, Casa, & qual si voglia altro luogo Regolare, & a costituito in qual si voglia altro officio, maneggio, & dignità, & ancora a qual si voglia semplice &

particolare Religioso; di modo che si leuare, che tirati da vna pessima ambitione l'vno non cerchi la gratia & beneuolentia dell'altro, per outener nella sua Religione gradi, & dignità; anco fra li stessi religiosi sia prohibito il farli presenti, se non di cose minime; & di queste s'habbia espressa licenza in scritto dal Superiore.

In oltre vietamo, che mai sia lecito alli stessi Regolari spendere in qual si voglia modo danari in honore di alcuno, anco Benefattore, & Protettore, & Ordinario, anco in occasione di passaggio, & prima entrata, ouero per memoria de riceuuti beneficij, & testificatione di gratitudine, & per riceuer le predette persone in qual si voglia dignità constitute honoratamente, lautamente, & copiosamente, & per qual si voglia conuito di darli a quelli, & a qualunche altro, in qual si voglia occasione, & causa; ouero per dare mangiamenti, & beuimenti, & a qual si voglia persona, così dell'istesso Ordine, Congregatione, Monasterio, & Casa, & di luogo, come forasteri; ouero per far spettacoli, anco pij, dentro, ouero fuori delle Chiese Monastiarj, & Case sacre, ouero pie, in tutti li luoghi publici & priuati; sacri & profani, doue anco s'esponga a i popoli la vita de' Santi & Sante, & fatti pij, anco in memoria della passione di N. S. ouero che appartengano in altra maniera nelle sodette; & in qual si vogliono cose superflue, & pompa, & ostentatione; & a dilettatione, & guadagno de pochi; & le commodità priuate; purchè queste spese non si facciano da douero per culto diuino, & per soccorrere a i veri bisogni de' poveri di Christo, seruitato in questo l'ordine della charità, & hauuto quando alla necessitã di consiglio, & consenso de Superiori, ouero altramente nelle cose decite; & non prohibite per il Capitolo Generale, & Prouinciale, & che non eccedano la tassa prescritta di quel luogo. Imp. Dichiarando nondimeno, che per queste nostre Lettere non si minuisca, & prohibita l'Hospitalità dalla dottrina Apostolica; & facti Canonici raccomandata, & affine verso li poveri, & peregrinanti; Anzi se qualche entrate dalla Foundatione,

datione, ouer Instituto, ò Consuetudine
 d'alcuni Monasterij; Ordini; ò simili luo-
 ghi Regolari, ouero dalla volontà de
 Testatori, ò Donatori, ò in qual si vo-
 glia altro modo sono state applicate, ò
 donate a questo fine, douersi in ogni mo-
 do (come conuiene) integramente spen-
 dere nelli pij vsi di simil hospitalità, &
 massime nelli Monasterij, ò luoghi de-
 fetti, & più lontani dalle case de laici,
 doue nondimeno primieramente s'hab-
 bia uechioz' poueri, & realmente bi-
 sognosi. *sup. ib. tit. xij. cap. 1. §. 1.*
 E se occorrerà in occasione di passag-
 gio, ouero altrimenti, per causa di diuo-
 tione, ò necessità, andare a questi luo-
 ghi alcuni più ricchi, certo che sarà cò-
 ueniente, che s'accontentassero del Rifet-
 torio, Tavola, & portione commune alli
 Religiosi, nè in alcuna maniera fossero
 differenti da quelli; nondimeno li Re-
 golari onninamente nel riceuere questi
 Hospiti più potenti così si portino, che
 in essi risplenda la fragilità, & povertà
 religiosa.
 Con la medesima ragione strettamente
 proibbiamo, che nessuno de i sodetti,
 in altra maniera di quello s'è detto di
 sopra, laico, ò ecclesiastico, secolare, ò
 regolare, di qual si voglia honore, pre-
 eminentia, nobiltà, eccellentia, ancora
 Cardinale della S. R. Chiesa, anco Pro-
 tettore, Viceprotettore, Ordinario del
 luogo, Prelato, Generale, Prouinciale, ò
 Superiore di qual si voglia Monasterio,
 casa, & luogo, & li parenti, e famigliari
 delli sodetti, & Ministri dell'vno & l'al-
 tro se sso riceuano cosa alcuna contro a
 questa prohibitione di sopra espressa.
 E se riceueranno qualche cosa, ò da
 qualche particolare Religioso, ò da
 qual si voglia Superiore, Generale Pro-
 uinciale, ò qualonche altro Officiale, ò
 dal Conuento, Capitolo, Congregatio-
 ne, ouero da tutto l'Ordine, & Religio-
 ne; questa stessa cosa che haueranno ri-
 ceuta, non sij sua, ma subito senz'altro
 auilo del Giudice, decreto, sentenza, ò
 dichiarazione, siano tenuti nell'vno &
 nell'altro foro alla restituzione, di ma-
 niera che nè anco possano essere assoluti
 nel foro della coscienza, se non dopò
 realmente fatta la restituzione.
 E questa restituzione vogliamo che si

faccia, non priuatamente a quel Reli-
 gioso qual hà donato, ma a quel Mona-
 sterio, casa, ò altro luogo, de i cui beni
 s'è fatto il donatio; & se non s'è fatto
 il Presente de i beni di quel luogo, nel
 quale quel Religioso che donò, fece la
 professione, ouero se fosse fatto a nome
 di tutto il Capitolo, Conuento, ò Con-
 gregatione, ò di tutto l'Ordine, ouero
 Religione; parimente si restituiscano
 li riceuti presenti alla Mensa, ò Massa
 commune, a nome della quale saranno
 stati donati; di modo tale, che nè colui
 che ha donato, nè il Conuento, Capito-
 lo, Congregatione, Ordine, ò Religio-
 ne, alla quale si deue restituire, possi ri-
 lasciare detta restituzione, & vn'altra
 volta donare, ò liberare quello che ri-
 ceuè dall'obbligo di restituire, ò dargli li-
 cenza che possi distribuirlo a poueri.
 E se qualch'vno de i sodetti Regolari
 dell'vno & l'altro sesso, di qual si voglia
 grado, ordine, dignità di qualunque luo-
 go, insieme con gli altri, ò separatamen-
 te, transgredirà queste nostre prohibi-
 tioni, statuti, ordinationi, commanda-
 menti, precetti; Ordiniamo che subito
 sia priuato d'ogni dignità, grado, cari-
 co, & officio da lui ottenuto, & sia per
 sempre incapace & inhabile a poter ot-
 tenere simili, ò altri gradi, & perpetua-
 mente sia tenuto infame, & ignominio-
 so; & oltre di ciò di subito incorra nel-
 la priuatione della voce attiva & passi-
 ua senza altro decreto, ò ministerio del
 Superiore; & oltre a queste pene, si deb-
 bia in oltre procedere, & fare inquisitio-
 ne contra a questo tale, come reo di fur-
 to, & simonia, così per via di denuncia,
 accusa, ò querela, come per officio, & ca-
 stigare come merita.
 Restando nondimeno nel suo vigore le
 altre pene giuridicamente statuite, &
 per altre Constitutioni Apostoliche,
 ouero per li proprii statuti, ò consuetu-
 dine di qual si voglia Ordine, Congre-
 gatione, Monasterio, Casa, ò luogo forsi
 stabilite, ò comminate contro alle per-
 sone, che còmettono qual si voglia delle
 cose sodette.
 Per tanto còmandiamo per questi scrit-
 ti Apostolici a tutti & ciascuno Ordina-
 rij de luoghi moderni, & che in tempo
 saranno, & a suoi Vicarij, & Officiali, &
 E c c a infie-

insieme a Superiori di ciascun'Ordine, Priorati, Monasterij, & Case, anco a i Generali, ouero Provinciali, & ad altri, a quali tocca, che tutti & ciascuno d'essi, quanto a loro appartiene, procurino con ogni studio, diligenza, auctorità, & vigilanza, che s'offerui con ogni fermezza, & inuiolabilmente la presente Constitutione, & si puniscano con pene condegne alli inobedienti, & transgressori, reprimendo li stessi inobedienti contra dicenti, quali si vogliono, & rebeli, con rimedij opportuni di ragione, & di fatto, posponendo ogni appellatione, chiamo anco se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Non ostante le constitutioni, ordinationi Apostoliche, &c.

Et vogliamo che queste lettere si publichino; &c. & che s'inferisca la copia, d'opédio d'essene i libri di qualsi voglia no Statuti de' predetti Monasterij, Prio-

rati, Collegij, Case, Ordini, & Congregationi, sottoscritte da gli Ordinarij de luoghi, in quanto tocca alle Monache; i quali perciò quanto prima l'habbiano da fare tradurre in volgare, & nel lingua guaggio di qual si voglia paese, & almeno si legga vna volta l'anno con alta & intelligibil voce, in Capitulo, o Congregatione di ciaschedun de quellij; & nien redimeno che le presenti lettere oblighino, & leghino, come se a ciascheduno personalmente, fossero state intimate, & per quelli giurati; di qua da' mesi dopò sessanta giorni, & di là da' mesi di pò quattro mesi, dal di della publicatione, come sopra, fatta nella Corte Romana. Et che s'habbia quella fede ingiudicio, & fuori, in ogni luogo, &c. Dat. in Roma nel Monte Quirinale, l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1594. all' 19. Giugno. L'Anno Terzo del Nostro Pontificato.

INSTITUTIONES AD VNIVERSVM SEMINARIJ REGIMEN PERTINENTES,

Ab Illustrissimo & Reuerendissimo D. D. Carolo S. Praxedis
Cardinali, Archiepiscopo Mediolani confecta.

Carolus S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Mediolani.

Sec. 1. dec.
de refor. c.
28.



VM ad Cleri disciplinam in singulis Ecclesijs propagandam, Seminariorū institutio maximè utilis sit, ac necessaria; illud à sancta Synodo Tridentina salutariter decretum est, vt Episcopi non solum locū, vbi collegiatim certus adolescentū numerus constituatur deligant, ac census redditusq; ad eorum sustentationē necessarijs præfiant; verū etiā certas recte pieq; viuendi formulas, ceteraq; oīa præscribant, quæ iudicauerint primere ad rectā eorū administrationē. Horū alterū diuino auxilio, & Apostolicæ sedis auctoritate suffragate executi sumus, cum Seminariū certo vrbis loco,

aliaq; nonnulla in eadē Ciuitate ac Diocesi, certis assignatis redditibus erexerimus. Nunc verò iā pluribus ab hinc annis ab eiusdē Seminarij erectione, cū ea obseruauerimus, quæ ad rectā illius administrationē spectat; visum est nobis, certas regiminis viteq; institutiones ac regulas præscribere, vt secundo nostro Concilio Provinciali sancitum est. Hoc enim nō minoris fieri debet, quàm eius erectio, atq; institutio.

Et quoniā quæ ad vniuersum Seminarij regimē pertinet, tribus partibus continetur; quarū vna generatim ea complectitur, quæ cōmunē administrationē attingunt; alia quæ ad officiales sigillatim spectat; postrema constitutiones & regulas ad Clericos pertinentes: idcirco de harum vnaquaq; separatim agendū est.

Illud

Tit. 1. dec.
25. pag. 64.